GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1882 — **ROMA** — VENERDI' 7 LUGLIO — NUM. 158

ASSOCIAZIONI.

		Trim.	Sem.	Anno
Compresi i Rendiconti Ufficiali del Parlamento	Roma ... L.	11	21	40
	Per tutto il Regno ... „	13	25	48
Giornale senza Rendiconti.....	Roma ... „	9	17	32
	Per tutto il Regno ... „	10	19	36

Estero aumento spese postali. — Un numero separato, in Roma, cent. 10; per tutto il Regno cent. 15. — Un numero arretrato costa il doppio. — Le Associazioni decorrono dal 1° del mese.

INSERZIONI.

Annunzi giudiziari cent. 25; ogni altro avviso cent. 30 per ogni linea di colonna o spazio di linea.

Avvertenze. — Le Associazioni e le Inserzioni si ricevono *esclusivamente* alla Tipografia EREDI BOTTA, via della Missione. Nelle provincie del Regno ed all'Estero agli Uffizi Postali.

DIREZIONE: Roma, via del Governo Vecchio, n. 84, piano 1°.

PARTE UFFICIALE

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Il Governo ottomano ha proibito l'importazione nell'Impero delle carni suine provenienti dall'America, per la via d'Inghilterra, Germania ed Austria-Ungheria.

Le Autorità locali di Tripoli di Barberìa, poi, confermando la proibizione precedentemente emanata, hanno vietato, anche durante il corrente anno, l'esportazione dei cereali dal territorio di quella provincia.

ORDINE DELLA CORONA D'ITALIA

S. M. *si compiacque nominare nell'Ordine della Corona d'Italia:*

Sulla proposta del Ministro dell'Interno:

Con decreto del 4 dicembre 1881:

Ad uffiziale:

Senise cav. dottor Tommaso, vicepresidente del Consiglio provinciale di Potenza.

Torrigiani notaio cav. Luigi, segretario del comune di Bagno a Ripoli (Firenze).

Mazza cav. Domenico, ingegnere, sindaco di Codevilla (Pavia).

Cietti cav. geometra Costantino, sindaco di Pallanza (Novara).

A cavaliere:

Del Giudice dottor Vincenzo, medico di Castellammare di Stabia.

Granata dottor Enrico, di San Fili (Cosenza).

Materazzi Francesco Paolo, sindaco di Serramazzana (Salerno).

Sartoni Alessandro, sindaco di Misano in Villa Vittoria (Forlì).

Renzi-Tessari avv. Agostino, sindaco di Negrar (Verona).

Scherma avv. Lucio, segretario del Consiglio provinciale di Palermo.

Caminneci Gaspare, di Palermo.

Vergnani Giuseppe, segretario di Prefettura in Bologna.

Jannuzzi Emanuele, consigliere municipale di Bari.

Con decreto del 15 gennaio 1882:

A commendatore:

Matteucci-Bordi cav. Augusto, ff. di sindaco di Forlì.

LEGGI E DECRETI

Il **N. 831** (*Serie 3ª*) *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato,

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

CAPO I.

Generalità.

Art. 1. Il R. esercito comprende tutte le forze militari di terra del Regno. Si divide in esercito permanente, milizia mobile e milizia territoriale.

Art. 2. L'esercito permanente è costituito dalle armi e dai corpi descritti nel capo II della presente legge, che sono permanentemente mantenuti in servizio.

Art. 3. La milizia mobile è costituita com'è indicato nel capo VI della presente legge.

In tempo di pace non prende le armi se non temporaneamente per la sua istruzione od eventualmente per ragioni di ordine interno.

In tempo di guerra può essere destinata a cooperare coll'esercito permanente in qualunque servizio.

La chiamata sotto le armi della milizia mobile dev'essere fatta per decreto Reale.

Art. 4. La milizia territoriale è costituita come è indicato al capo VII.

In tempo di pace non è chiamata sotto le armi, salvo che temporaneamente per la sua istruzione militare o per ragioni di ordine interno.

In tempo di guerra è più specialmente destinata a presidiare le fortezze e le piazze del Regno; ma in caso di bisogno o d'invasione del territorio, essa può essere chiamata a qualunque operazione di guerra e servizio militare.

La chiamata sotto le armi della milizia territoriale dev'essere fatta per decreto Reale.

Art. 5. I militari dell'esercito sono classificati in due grandi categorie:

a) Ufficiali;

b) Truppa: *sottufficiali, caporali e soldati.*

Gli ufficiali del corpo sanitario militare, del corpo del Commissariato militare, del corpo contabile militare, del corpo veterinario militare, hanno grado effettivo, con diritti ed obblighi pari a

quelli degli altri ufficiali dell'esercito, e ne portano i distintivi. Però essi percorrono altrettante carriere distinte, e non possono mai, qualunque sia il loro grado, in caso di mancanza di militari di altri corpi ed armi, farne le veci; eccezione fatta per gli ufficiali contabili nei distretti o depositi, i quali in mancanza di ufficiali di grado superiore o uguale al proprio, possono assumere il temporaneo comando del distretto o del deposito.

La progressione dei gradi degli ufficiali è la seguente:

Ufficiali generali.

Generale d'esercito;

Tenente generale.

Maggiore generale, maggiore generale-medico, maggiore generale commissario.

Ufficiali superiori.

Colonnello, colonnello medico, colonnello commissario, colonnello contabile;

Tenente colonnello, tenente colonnello medico, tenente colonnello commissario, tenente colonnello contabile, tenente colonnello veterinario;

Maggiore, maggiore medico, maggiore commissario, maggiore contabile, maggiore veterinario.

Ufficiali inferiori.

Capitano, capitano medico, capitano commissario, capitano contabile, capitano veterinario.

Ufficiali subalterni.

Tenente, tenente medico, tenente commissario, tenente contabile, tenente veterinario.

Sottotenente, sottotenente medico, sottotenente commissario, sottotenente contabile, sottotenente veterinario.

La progressione dei gradi della truppa è la seguente:

Sottufficiali.

Capo musica (di 1ª e 2ª classe), maresciallo d'alloggio dei carabinieri Reali (maggiore, capo, ordinario);

Furiere maggiore;

Furiere, brigadiere dei carabinieri Reali;

Sergente, vicebrigadiere dei carabinieri Reali.

Caporali.

Caporale maggiore, appuntato dei carabinieri Reali;

Caporale, caporale furiere, carabiniere;

Appuntato, soldato, allievo carabiniere.

Art. 6. Gli impiegati dei personali vari dipendenti dall'Amministrazione della Guerra, contemplati nel capo III di questa legge, non sono soggetti alla disciplina militare ed alla legge penale militare in tempo di pace. In tempo di guerra invece sono sottoposti alla giurisdizione militare nei termini stabiliti dal Codice penale per l'esercito.

A questi impiegati sono applicabili, quanto alle posizioni di disponibilità ed aspettativa, e quanto alle pensioni, le leggi relative agl'impiegati civili dello Stato.

Art. 7. La costituzione e la ripartizione organica, determinate dalla presente legge, non possono essere variate se non per legge speciale.

Art. 8. Le vacanze nei gradi superiori possono essere compensate da corrispondenti eccedenze nei gradi inferiori.

CAPO II.

Esercito permanente.

Art. 9. L'esercito permanente consta:

A) Dello stato maggiore generale;

B) Del corpo di stato maggiore;

C) Delle armi di artiglieria e del genio;

D) Delle armi di fanteria e di cavalleria;

E) Dell'arma dei carabinieri Reali;

F) Del corpo degli invalidi e veterani;

G) Del corpo sanitario militare;

H) Del corpo di commissariato militare;

I) Del corpo contabile militare;

L) Del corpo veterinario militare.

Art. 10. In tempo di pace i quadri dei corpi dell'esercito permanente sono normalmente costituiti di ufficiali in servizio permanente, il cui numero per ogni arma, o corpo, e per ogni grado è determinato dalle tabelle annesse alla presente legge. Il numero degli ufficiali per ciascun grado non può essere mutato se non per legge speciale; la ripartizione invece per i singoli servizi può essere variata dalle leggi di bilancio.

Possono in tempo di pace essere chiamati a prestare temporaneamente servizio presso l'esercito permanente anche ufficiali in servizio ausiliario ed ufficiali di complemento.

In tempo di guerra possono essere destinati a prestar servizio presso l'esercito permanente anche ufficiali di riserva.

A) *Stato maggiore generale.*

Art. 11. Lo stato maggiore generale è composto come è stabilito dalla tabella graduale n. 1.

Art. 12. In tempo di pace non possono essere fatte promozioni da tenente generale a generale d'esercito.

B) *Corpo di stato maggiore.*

Art. 13. Il corpo di stato maggiore è composto:

a) Del comando del corpo di stato maggiore;

b) Degli ufficiali di stato maggiore, di cui la tabella n. II determina il numero per ogni grado;

c) Degli ufficiali applicati di stato maggiore;

d) Dell'Istituto geografico militare.

Art. 14. Il comando del corpo di stato maggiore consta di:

Un comandante (generale d'esercito o tenente generale);

Un comandante in 2° (tenente generale);

Un maggior generale addetto.

Art. 15. Il comandante del corpo di stato maggiore ha il titolo di *capo di stato maggiore dell'esercito*, ed ha in tempo di pace, sotto la dipendenza del Ministro della Guerra, l'alta direzione degli studi per la preparazione della guerra.

C) *Armi d'artiglieria e del genio.*

Art. 16. Il Comitato delle armi d'artiglieria e del genio è il corpo consultivo del Ministro della Guerra nelle questioni riguardanti il servizio delle armi d'artiglieria e del genio. Non esercita comando diretto, ma deve, di sua iniziativa, studiare e chiamare l'attenzione del Ministro della Guerra su tutto quanto può vantaggiare i servizi delle due armi.

Il Comitato di artiglieria e del genio si compone di:

Un presidente (generale d'esercito o tenente generale);

Sette membri (tenenti generali o maggiori generali);

Un ufficio di segreteria.

Arma d'artiglieria.

Art. 17. L'arma d'artiglieria, di cui la tabella n. III determina il numero degli ufficiali di ogni grado, consta:

a) Dello stato maggiore d'artiglieria;

b) Di dodici reggimenti d'artiglieria da campagna;

c) Di cinque reggimenti d'artiglieria da fortezza;

d) Di due brigate d'artiglieria a cavallo;

e) Di cinque compagnie di operai d'artiglieria e di una compagnia veterani d'artiglieria.

Art. 18. Lo stato maggiore d'artiglieria provvede gli ufficiali superiori ed inferiori ai seguenti servizi d'artiglieria:

a) Alla segreteria del Comitato d'artiglieria e del genio;

b) All'ufficio di revisione della contabilità del materiale d'artiglieria;

c) Ai Comandi territoriali d'artiglieria;

d) Alle Direzioni territoriali d'artiglieria;

e) Alle Direzioni di stabilimenti d'artiglieria.

Art. 19. Ogni reggimento d'artiglieria da campagna si compone di uno stato maggiore, tre brigate di batterie, dieci batterie, una brigata treno di tre compagnie e un deposito.

Art. 20. Ogni reggimento d'artiglieria da fortezza si compone di uno stato maggiore, tre brigate, dodici compagnie da fortezza o da costa e un deposito.

Due di essi reggimenti hanno in più una brigata di quattro batterie d'artiglieria da montagna.

Art. 21. Ogni brigata d'artiglieria a cavallo si compone di due batterie, e fa parte di un reggimento d'artiglieria da campagna.

Arma del genio.

Art. 22. L'arma del genio, di cui la tabella n. IV determina il numero degli ufficiali d'ogni grado, consta:

a) Dello stato maggiore del genio;

b) Di quattro reggimenti del genio, uno dei quali di pontieri.

Art. 23. Lo stato maggiore del genio provvede gli ufficiali superiori e inferiori ai seguenti servizi del genio:

a) Alla segreteria del Comitato d'artiglieria e del genio;

b) All'ufficio di revisione della contabilità del materiale del genio;

c) Ai Comandi territoriali del genio;

d) Alle Direzioni territoriali del genio;

Art. 24. Due dei reggimenti del genio si compongono ciascuno di uno stato maggiore, quattro brigate di zappatori, quattordici compagnie zappatori, due compagnie treno e un deposito.

Art. 25. Il reggimento pontieri si compone di uno stato maggiore, due brigate pontieri, otto compagnie pontieri, una brigata lagunare di due compagnie, una brigata treno di quattro compagnie e un deposito.

Art. 26. L'altro reggimento del genio si compone di uno stato maggiore, una brigata ferrovieri di quattro compagnie, due brigate telegrafisti complessivamente di sei compagnie, una brigata zappatori di quattro compagnie, due compagnie treno e un deposito.

D) *Armi di fanteria e di cavalleria.*

Art. 27. Il Comitato delle armi di fanteria e di cavalleria è il corpo consultivo del Ministro della Guerra nelle questioni riguardanti le armi predette. Non esercita comando diretto, ma deve, di sua iniziativa, studiare e chiamare l'attenzione del Ministro della Guerra su tutto quanto può vantaggiare il servizio delle armi di fanteria e di cavalleria.

Esso è composto di:

Un presidente (generale d'esercito o tenente generale);

Tre membri (tenenti generali o maggiori generali);

Un ufficio di segreteria.

Arma di fanteria.

Art. 28. L'arma di fanteria, di cui la tabella n. V determina il numero degli ufficiali di ogni grado, comprende:

a) La fanteria di linea;

b) I bersaglieri;

c) Gli alpini;

d) I distretti;

e) Le compagnie di disciplina e gli stabilimenti militari di pena;

f) Gli ufficiali delle fortezze.

Art. 29. La fanteria di linea consta di:

a) Quarantotto Comandi di brigata di fanteria;

b) Novantasei reggimenti di fanteria.

Ciascun reggimento di fanteria di linea è formato di uno stato maggiore, tre battaglioni a quattro compagnie e un deposito.

Art. 30. I bersaglieri sono formati in dodici reggimenti.

Ciascun reggimento di bersaglieri si compone di uno stato maggiore, tre battaglioni a quattro compagnie e un deposito.

Art. 31. Gli alpini sono formati in sei reggimenti, venti battaglioni e settantadue compagnie.

Ciascun reggimento di alpini si compone di uno stato maggiore, tre o quattro battaglioni, ognuno di tre o quattro compagnie, e un deposito.

Art. 32. Il numero dei distretti militari è determinato dalla legge sulla circoscrizione militare territoriale del Regno.

Il personale di ogni distretto si compone di uno stato maggiore e di una o due compagnie permanenti. In totale novantotto compagnie.

Art. 33. La costituzione e la ripartizione organica delle compagnie di disciplina e degli stabilimenti militari di pena sono determinate dal capo V.

Art. 34. Gli ufficiali delle fortezze, destinati pel servizio speciale dei comandi delle fortezze, sono tratti dai vari corpi dell'esercito e di preferenza dalle armi d'artiglieria e del genio.

Arma di cavalleria.

Art. 35. L'arma di cavalleria, di cui la tabella n. VI determina il numero degli ufficiali di ogni grado, comprende:

a) Due Comandi di divisione di cavalleria;

b) Cinque Comandi di brigata di cavalleria;

c) Ventidue reggimenti di cavalleria, composti ciascuno di uno stato maggiore, sei squadroni ed un deposito;

d) Cinque depositi di allevamento cavalli.

E) *Arma dei carabinieri Reali.*

Art. 36. L'arma dei carabinieri Reali, di cui la tabella n. VII determina il numero degli ufficiali di vario grado, comprende:

a) Il Comando dell'arma;

b) Undici legioni territoriali;

c) La legione allievi carabinieri.

Art. 37. Il Comando dell'arma si compone di:

Un comandante (tenente generale);

Un comandante in 2° (maggior generale);

Un ufficio di segreteria.

Art. 38. Le legioni territoriali sono istituite per attendere alla sicurezza pubblica. Ciascuna di esse è formata secondo le esigenze del rispettivo servizio.

Art. 39. La legione allievi carabinieri è istituita per istruire nel servizio dell'arma i nuovi arruolati in essa.

F) *Corpi invalidi e veterani.*

Art. 40. Il corpo invalidi e veterani, di cui la tabella n. VIII determina il numero degli ufficiali di vario grado, si compone di uno stato maggiore e quattro compagnie.

G) *Corpo sanitario.*

Art. 41. Il corpo sanitario militare, di cui la tabella n. IX determina il numero degli ufficiali di vario grado, si compone:

a) Degli ufficiali medici;

b) Delle compagnie di sanità.

Art. 42. Il Comitato di sanità militare è corpo consultivo del Ministro della Guerra nelle questioni concernenti il servizio sanitario dell'esercito. Non esercita comando diretto, ma deve, di sua iniziativa, studiare e chiamare l'attenzione del predetto Ministro su tutto quanto può tornare a vantaggio del servizio sanitario militare.

Si compone di:

Un presidente (maggior generale medico);

Quattro colonnelli medici ispettori;

Un chimico farmacista ispettore;

Un ufficio di segreteria.

Art. 43. Gli ufficiali medici attendono al servizio sanitario dell'esercito, sia presso i corpi cui sono addetti, sia negli ospedali militari, sia nelle sezioni di sanità e negli ospedali da campo.

Art. 44. Le compagnie di sanità sono istituite per attendere al servizio degli ospedali militari e di sanità militare in campagna.

Esse sono in numero di dodici.

La loro forza numerica, in tempo di pace, è adeguata al bisogno del servizio degli ospedali militari, tenuto conto pure dei bisogni per il servizio di sanità in campagna.

Sono comandate da ufficiali medici, sotto l'autorità dell'ufficiale medico direttore della località in cui hanno la loro stanza.

H) *Corpo di Commissariato militare.*

Art. 45. Il corpo di Commissariato militare di cui la tabella X determina il numero degli ufficiali di vario grado, soprintende per delegazione del Ministero della Guerra ai servizi di amministrazione generale e, sotto l'autorità dei comandanti di corpo d'armata e di quelli di divisione, ai servizi in particolare delle sussistenze, del casermaggio e di altri approvvigionamenti per l'esercito.

I) *Corpo contabile militare.*

Art. 46. Gli ufficiali contabili attendono al servizio della contabilità nei corpi dell'esercito, nelle scuole, negli ospedali e nei magazzini centrali militari. Attendono pure al servizio delle sussistenze militari.

Art. 47. Le compagnie di sussistenza sono istituite per attendere al servizio dei panifici ed in parte a quello dei viveri in tempo di pace, ed a quello delle sussistenze militari in campagna.

Esse sono in numero di dodici.

La loro forza numerica in tempo di pace è adeguata ai bisogni del servizio, ed a quello che si calcola occorrere per il servizio in campagna.

Sono comandate da ufficiali contabili, sotto l'autorità dell'ufficiale commissario, direttore della località in cui hanno la loro stanza.

Art. 48. Gli ufficiali contabili, di cui la tabella n. XI determina il numero per ogni grado, sono esclusivamente tratti dai sottufficiali dell'esercito, e vanno computati nella quota dei posti vacanti da sottotenente, devoluta ai sottufficiali dell'arma di provenienza.

L) *Corpo veterinario militare.*

Art. 49. Gli ufficiali veterinari, di cui la tabella n. XII determina il numero per ogni grado, attendono al servizio zooiatrico, e sono quindi addetti ai corpi delle truppe a cavallo, ai depositi di allevamento cavalli, ai Comandi ed alle Scuole provvisti di cavalli.

Ufficiali fuori quadro di vari corpi ed armi.

Art. 50. La tabella n. XIII determina il numero degli ufficiali di ogni grado che, per essere assegnati a servizi militari speciali, indipendentemente dall'arma o dal corpo cui effettivamente appartengono, non possono essere determinatamente compresi nei quadri dei singoli corpi e delle singole armi.

Gli ufficiali di qualunque grado addetti al Ministero della Guerra o ad uffici estranei all'esercito non sono compresi nelle tabelle della presente legge.

CAPO III.

Personali vari dipendenti dall'Amministrazione della Guerra.

Art. 51. Ai servizi accessori dell'esercito provvedono i seguenti personali:

a) Personale della giustizia militare;
b) Ingegneri geografi e topografi dell'Istituto geografico militare;
c) Professori e maestri civili nelle scuole militari;
d) Farmacisti militari;
e) Ragionieri d'artiglieria;
f) Ragionieri geometri del genio;
g) Capitecnici d'artiglieria e del genio;
h) Scrivani locali;
i) Assistenti locali del genio.

Questi varii personali costituiscono altrettante carriere distinte.

A) *Giustizia militare.*

Art. 52. Il personale della giustizia militare, di cui la tabella n. XIV determina il numero, il grado e le classi, è ripartito in conformità di quanto è stabilito dal Codice penale per l'esercito, e si compone di:

Un avvocato generale militare;
Sostituti avvocati generali militari;
Avvocati fiscali militari;
Sostituti avvocati fiscali militari;
Segretari;
Sostituti segretari;
Sostituti segretari aggiunti;
Istruttori, ufficiali dell'esercito;
Sostituti istruttori, id.

B) *Ingegneri geografi e topografi dell'Istituto geografico militare.*

Art. 53. Gli ingegneri geografi ed i topografi, che costituiscono il personale tecnico dell'Istituto geografico militare, di cui la tabella numero XV determina il numero, il grado e le classi, si distinguono in:

Ingegneri geografi.

Ingegneri geografi principali;
Ingegneri geografi;
Aiutanti ingegneri geografi.

Topografi.

Topografi capi;
Topografi principali;
Topografi;
Aiutanti topografi.

C) *Professori e maestri civili nelle scuole militari.*

Art. 54. I professori e maestri civili nelle scuole militari, di cui la tabella n. XVI determina il numero, il grado e le classi, si distinguono in:

Professori titolari;
Professori aggiunti;
Maestri;
Maestri aggiunti.

D) *Farmacisti militari.*

Art. 55. Il personale farmaceutico militare, di cui la tabella numero XVII determina il numero, il grado e le classi, si compone di:

Un chimico-farmacista ispettore;
Un chimico-farmacista direttore;
Farmacisti capi;
Farmacisti.

E-F) *Ragionieri dell'artiglieria e ragionieri geometri del genio.*

Art. 56. I ragionieri dell'artiglieria e ragionieri geometri del genio, di cui le tabelle nn. XVIII e XIX determinano rispettivamente il numero, il grado e le classi, sono impiegati presso gli stabilimenti, i Comandi e le Direzioni territoriali dell'artiglieria o del genio, e si compongono di:

Ragionieri dell'artiglieria.

Ragionieri capi;
Ragionieri principali;
Ragionieri;
Aiutanti ragionieri.

Ragionieri geometri del Genio.

Ragionieri geometri capi;
Ragionieri geometri principali;
Ragionieri geometri;
Aiutanti ragionieri geometri.

G) *Capitecnici di artiglieria e del genio.*

Art. 57. I capi tecnici d'artiglieria e del genio, di cui la tabella XX determina il numero, il grado e le classi, sono impiegati negli stabilimenti e presso le Direzioni dell'artiglieria o del genio, sia propriamente come capi officina, sia come controllori; e si distinguono in:

Capitecnici principali;
Capitecnici;
Sottocapitecnici.

H) *Scrivani locali militari.*

Art. 58. Gli scrivani locali servono per i lavori d'ordine e di scrittura nei vari uffici dipendenti dalla Amministrazione della Guerra.

Art. 59. Gli scrivani locali non hanno gradazione d'impiego, bensì di stipendio, come è determinato dalla legge che stabilisce i loro assegnamenti.

Il numero e la divisione in classe dei medesimi sono determinati per decreto Reale.

I) *Assistenti locali del genio.*

Art. 60. Gli assistenti locali del genio sono impiegati ad assistere, per conto dell'Amministrazione militare, allo eseguimento dei lavori affidati al genio militare.

Art. 61. L'articolo 59 è applicabile agli assistenti locali del genio.

CAPO IV.

Scuole, uffizi e stabilimenti militari vari.

A) *Scuole militari.*

Art. 62. Le Scuole militari del Regno sono:

a) La Scuola di guerra, istituita per coltivare negli ufficiali quelle cognizioni scientifiche e militari che sono necessarie per servire nel corpo di stato maggiore, o per reggere i comandi superiori e gli alti impieghi militari;

b) La Scuola di applicazione d'artiglieria e genio per compiere l'istruzione tecnica dei sottotenenti che escono dall'Accademia militare e si destinano alle armi dell'artiglieria e del genio;

c) L'Accademia militare per fornire ufficiali alle armi dell'artiglieria e del genio;

d) La Scuola militare per fornire ufficiali alle armi di fanteria e di cavalleria e al corpo di Commissariato. Alla Scuola militare è unito un corso speciale di sottufficiali destinati a divenire ufficiali nelle varie armi;

e) La Scuola di applicazione di sanità militare per fornire ufficiali al corpo sanitario militare;

f) Quattro Collegi militari, per preparare giovani per l'ammissione alla Scuola militare ed all'Accademia militare;

g) La Scuola normale di fanteria, centro d'insegnamento per il tiro ed altri rami di istruzione militare;

h) La Scuola normale di cavalleria, per compiere la istruzione tecnica dei sottotenenti che escono dalla Scuola militare e si destinano alla cavalleria, e per fornire istruttori di equitazione;

i) Tre battaglioni d'istruzione per fornire sottufficiali all'arma di fanteria ed alle compagnie di sanità e di sussistenza;

l) Uno squadrone d'istruzione (presso la Scuola normale di cavalleria) per fornire sottufficiali all'arma di cavalleria;

m) Due batterie d'istruzione d'artiglieria, per fornire sottufficiali all'artiglieria da campagna.

La compagnia d'istruzione d'artiglieria da fortezza per fornire sottufficiali all'artiglieria da fortezza.

Ciascuna delle due batterie è riunita amministrativamente e disciplinarmente ad un reggimento di artiglieria da campagna. La compagnia ad un reggimento di artiglieria da fortezza;

n) Quattro plotoni d'istruzione presso i reggimenti del genio, per fornire sottufficiali ai reggimenti medesimi.

Art. 63. Il personale di governo delle varie scuole menzionate all'articolo precedente è tratto dai militari delle varie armi dell'esercito corrispondenti alle scuole stesse.

Il personale insegnante è in parte composto di militari appartenenti all'esercito ed in parte di professori e maestri civili di cui all'articolo 54.

B) *Uffici centrali.*

Art. 64. L'ufficio di revisione delle matricole e delle contabilità dei corpi, per delegazione del Ministero della Guerra, tiene i ruoli matricolari ed amministrativi degli uomini e dei quadrupedi dell'esercito, accerta il diritto agli assegnamenti ed il loro regolare impiego e ne convalida i risultati contabili.

Esso è diretto da un ufficiale generale ed il suo personale è composto di ufficiali appartenenti ai vari personali dell'esercito.

Art. 65. L'ufficio d'amministrazione di personali militari vari attende all'amministrazione di tutti i personali dipendenti dall'Amministrazione della Guerra che non hanno Consiglio d'amministrazione proprio, e nello stesso tempo è l'intermediario delle varie Amministrazioni militari per le operazioni di conto corrente.

Il personale di questo ufficio è fornito dal corpo contabile militare, di cui all'art. 46.

C) *Stabilimenti militari.*

Art. 66. Gli stabilimenti d'artiglieria e del genio sono i seguenti:

Due arsenali da costruzione;
Quattro fabbriche di armi;
Tre fonderie;
Due polverificii;
Due laboratori pirotecnici;
Un laboratorio di precisione;
Una officina di costruzione del materiale del genio.

Art. 67. Sono istituiti tre magazzini centrali militari come depositi delle stoffe da somministrarsi ai distretti ed ai corpi dell'esercito per il vestiario e l'equipaggiamento militare.

Art. 68. L'opificio di arredi militari ha lo speciale incarico di preparare i vari campioni del vestiario e dell'equipaggiamento delle truppe, e coadiuva i distretti ed i corpi nelle lavorazioni che loro occorrono.

Art. 69. La farmacia centrale militare somministra alle farmacie degli ospedali militari i prodotti chimici di maggiore importanza ed i medicinali di preparazione più difficile e complicata.

CAPO V.

Stabilimenti militari di pena.

Art. 70. Le compagnie di disciplina sono destinate ad incorporare i soldati dei vari corpi dell'esercito che, o per condotta incorreggibile, o per colpe gravi o di indole indecorosa, si rendono immeritevoli di militare in essi corpi.

Art. 71. Gli stabilimenti militari di pena sono di due specie, come è stabilito dal Codice penale per l'esercito, cioè la reclusione militare e le carceri militari, e sono luoghi di detenzione e di lavoro obbligatorio, retti da speciale disciplina.

Art. 72. Le compagnie di disciplina e gli stabilimenti militari di pena constano di:

Un comando;
Sette compagnie di disciplina;
Tre compagnie di carcerati;
Cinque compagnie di reclusi;
Due reclusori.

(*Continua*)

NOMINE, PROMOZIONI E DISPOSIZIONI

Con RR. decreti dell'8 giugno 1882, i seguenti ufficiali, già al servizio dei Governi nazionali del 1848-1849, furono reintegrati nel grado militare onorario per ciascuno indicato in applicazione della legge 4 dicembre 1879:

Froscianti Giovanni, capitano;
Della Bianca De Colombi nobile Gerolamo, sottotenente.

Disposizioni *fatte nel personale dell'Amministrazione del Demanio e delle Tasse:*

Con decreti del mese di maggio 1882:

Guaita Francesco, ricevitore del registro a Castellamonte, traslocato a Fermo;
Norcia Giovanni, id. a Camposampiero, id. a Castellamonte;
Cogoli dottor Valentino, id. a Maniago, id. a Camposampiero;
Beretta Enrico, id. a Paternò, id. a Noto;
Toscano Francesco, id. a Valguarnera, id. a Paternò;
Rosica Antonio, id. a Popoli, id. a Noto;
Diana Cesare, id. a Mignano, id. a Popoli;
Martire Giuseppe, id. a Gibellina, id. a Monte San Giuliano;
Martinola Giuseppe, id. a Centuripe, id. a Gibellina;
Rubiano Pietro, id. a Castroreale, id. a Palazzolo Acreide;
Demartini Giuseppe, id. a Vimercate, id. a Castroreale;
Milella Onofrio, id. ad Atessa, id. a Sava;
Donadio Alfonso, id. a San Giovanni in Fiore, id. ad Atessa;
Serra Luigi, id. a Torchiara, id. a Sanluri;
Bruno Michele, id. a Fenestrelle, id. a Torchiara;
Romanelli Gaetano, id. a Venafro, id. ad Avezzano;
Barbano Cornelio, id. a Casacalenda, id. a Venafro;
Marotta Antonio, id. a Soave, id. ad Adria;
Delzoppo Antonio, id. a San Cipriano Picentino, id. a Soave;
Gnotta-Verzone Stefano, id. a Laureana di Borello, id. a San Cipriano Picentino;
Liguori Gaetano, id. a Rose, id. a Colle Sannita;
Grobert Enrico, id. a Tagliacozzo, id. a Tricarico;
Sanna Giovanni, id. a Caulonia, id. a Leonforte;
De Martini Tommaso, id. a Savelli, id. a Siculiana;
Nicola Carlo, id. a Ceglie, id. a Gissi;
Berardi Nicola, id. ad Accadia, id. a San Cesario;
Andriani Domenico, id. a Cariati, id. a Montemurro;
Bonini Giuseppe, id. ad Avigliano, id. a Laurenzana;
Pressenda Domenico, id. ad Oriolo, id. a Cittaducale;
Persico Silvestro, id. ad Amendolara, id. a Grammichele;
Tornari Carlo, id. a Rocchetta Ligure, id. a Ruffano;
Moisio Fortunato, id. a Torricella Peligna, id. a Mignano;
Ottini Antonio, conservatore delle ipoteche a Padova, id. ad Udine;
Nalin dottor Antonio, id. a Rovigo, id. a Padova;
Amati cav. Mauro, ispettore a Bergamo, collocato a riposo;
Bernardi Giovanni, ricevitore del Demanio a Cagliari, collocato in aspettativa per motivi di salute;
Chiofalo cav. Pietro, conservatore delle ipoteche a Viterbo, traslocato a Rovigo;
Zoli Andrea, conservatore delle ipoteche, sospeso dal servizio, richiamato in impiego a Viterbo;
Gatta Vincenzo, ricevitore del registro a Bisenti, traslocato ad Accadia;
Annichiarico Nicola, id. a Noepoli, id. a Rotonda;
Mori Domenico, id. a Rotonda, id. a Noepoli.

MINISTERO DELL'INTERNO

Avviso.

Con decreto Ministeriale d'oggi è stabilito che gli esami di ammissione agli impieghi di 1ª categoria nell'Amministrazione provinciale abbiano luogo in Roma nel giorno 17 e seguenti del prossimo venturo luglio.

I concorrenti ammessi a detti esami dovranno perciò presentarsi nel giorno 16 luglio a questo Ministero, ove sarà loro designato il locale per gli esami stessi e l'ora in cui avranno principio.

L'ammissione sarà notificata ai singoli concorrenti dalla Prefettura, per mezzo della quale la loro istanza fu trasmessa al Ministero.

Roma, 30 giugno 1882.

Il Direttore Capo della 1ª Divisione
VAZIO.

DIREZIONE GENERALE DEI TELEGRAFI

Avviso.

Il 4 corrente mese in Paliano, provincia di Roma, è stato aperto un ufficio telegrafico governativo al servizio del Governo e dei privati, con orario limitato di giorno.

Roma, il 5 luglio 1882.

REAL COLLEGIO DI MUSICA DI NAPOLI

Avviso di concorso.

È aperto il concorso nel suddetto Real Collegio al posto vacante di professore di violino con l'annuo stipendio di lire 1300.

Il concorso è per titoli non solo, ma ancora per prove.

Le domande corredate della fede di nascita e di moralità, rilasciate dall'autorità competente, dovranno essere inoltrate al presidente del Consiglio d'amministrazione e sorveglianza non più tardi del giorno 15 luglio anno corrente.

L'esame dei titoli e delle prove comincerà nel dì 30 detto mese di luglio.

Napoli, 15 giugno 1882.

Il Presidente — DUCA DI BAGNARA RUFFO.
Il Segretario — F. BONITO.

CONSIGLIO DI VIGILANZA
DEL R. COLLEGIO FEMMINILE AGLI ANGELI IN VERONA

Avviso di concorso.

Inerentemente allo statuto organico del R. Collegio approvato col Reale decreto 7 ottobre 1880, viene aperto il concorso a 6 posti gratuiti, 2 semigratuiti e 10 paganti, nonchè ai posti di risulta, da conferirsi per l'anno scolastico 1882-1883 sotto l'osservanza delle seguenti norme:

1. L'istanza di concorso dovrà essere corredata:

a) Della fede di nascita della giovinetta, la quale non può essere ammessa prima dell'ottavo nè dopo il decimo anno compiuto;

b) Dell'attestato medico-chirurgico, visto dalla Giunta sanitaria locale, da cui apparisca essere la medesima di sana e robusta complessione ed atta all'ordinario regime del Collegio; nonchè di avere subìto con buon esito la vaccinazione;

c) Di un attestato scolastico dimostrante aver essa già avuta una prima istruzione elementare e saper leggere e scrivere;

d) Dell'obbligazione del padre, o di chi ne fa le veci, di adempiere alle condizioni prescritte riguardo ai pagamenti inerenti al posto optato, e più sotto enunciati agli articoli 3 e 4;

2. Il concorso a posti di garanzia, accordati dallo statuto alle

figlie di genitori benemeriti per le opere dell'ingegno, o per i servigi prestati nella milizia, nella magistratura e nelle pubbliche Amministrazioni, dovrà essere corredato inoltre dei seguenti allegati:

e) Estratto anagrafico della famiglia;

f) Dichiarazione della sostanza della famiglia, degli assegni o pensioni dei genitori, dei sussidi graziali dei figli, o se ne abbiano goduti in passato; il tutto convalidato dal sindaco del luogo;

g) Documenti comprovanti la condizione, i servigi e le benemerenze personali del padre.

3. Ogni alunna ammessa nel Collegio, tanto pagante che graziata, deve pagare al suo ingresso lire 300 per la provvista del corredo; ed in ciascuno degli anni successivi lire 200 per la conservazione e rinnovazione del medesimo.

4. Le alunne a posto pagante devono poi corrispondere la pensione annua di lire 800, e quelle a posto semigratuito la pensione annua di lire 400, in quattro eguali rate trimestrali anticipate, oltre al deposito da farsi al momento del loro ingresso in Collegio di lire 200 per le prime e di lire 100 per le seconde, quale rata trimestrale di cauzione, a termini dell'articolo 83 del vigente regolamento.

5. Mancando il pagamento di una seconda rata di pensione oltre a quella coperta dal deposito suaccennato, ovvero delle stabilite corrisponsioni pel corredo, seguirà il licenziamento della alunna, secondo quanto è prescritto dall'art. 84 del citato regolamento. Simile licenziamento potrà aver luogo anche quando l'alunna colla sua condotta ed applicazione agli studi non corrisponda alla grazia conferitale.

6. Le istanze, cogli annessi documenti in carta bollata, dovranno essere presentate al Consiglio di vigilanza non più tardi del 10 agosto p. v.; avvertendosi che non saranno prese in considerazione e saranno senz'altro restituite quelle mancanti di documenti, o per altro motivo non conformi a quanto si prescrive nel presente avviso.

7. Gli aspiranti che hanno già le loro figlie a posto semigratuito o pagante in questo R. Collegio sono dispensati dal produrre gli allegati di cui all'art. 1, lettere *a*), *b*), *c*), *d*).

8. In relazione all'attestato medico prescritto superiormente alla lettera *b*), si ricorda alle famiglie la espressa disposizione dell'articolo 94 del regolamento, in forza del quale la definitiva accettazione o meno di una alunna nel R. Collegio dipenderà dall'esito della visita medica, cui devono essere sottoposte tutte le candidate al momento della presentazione, onde accertarsi della loro buona fisica costituzione.

Verona, li 14 giugno 1882.

Il R. Prefetto Presidente: GADDA.

Il Consigliere: E. DE BETTA.

Dal Comitato centrale della Croce Rossa in Bruxelles è stata testè offerta altra somma di lire 600 a favore dei danneggiati dal terremoto nel comune di Orsogna e dall'incendio di una zolfara in Gessolungo, in aggiunta delle precedenti offerte.

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO ESTERO

Una lettera da Costantinopoli alla *Politische Correspondenz* reca talune informazioni sul programma della Conferenza.

Essa si occuperà in primo luogo della questione della sovranità del sultano, la quale verrebbe determinata, non più dai firmani rilasciati alla famiglia di Mehemet-Alì, ma da un atto sancito collettivamente da tutta l'Europa.

" Una volta definita questa questione, dice il corrispondente, rimarrà da stabilire in qual modo debba esercitarsi l'azione delle potenze.

" Si lascieranno la Francia e l'Inghilterra sole? Si darà loro una più vasta sfera di azione? Nulla è finora trasparito intorno a ciò, ma è estremamente probabile che il controllo attuale sarà mantenuto a titolo di mandato dell'Europa. Gli si toglierà tutta quella parte vaga e male definita che essa ebbe finora, e che giustamente ha offeso il sentimento nazionale egiziano. L'Europa, l'Inghilterra e la Francia principalmente, riconoscono che in questa parte furono commessi degli errori.

" Come nel 1840 la Francia ha dovuto convincersi di non potere da sola risolvere la questione, così oggi la Francia e l'Inghilterra unite giungono alla medesima conchiusione. La Conferenza è un ponte d'oro il quale permetterà loro di abbandonare le loro pretese alla influenza esclusiva in Egitto e di riconoscere che la questione egiziana e la questione d'Oriente sono identiche, e che per l'una come per l'altra si richiede il concerto europeo. „

Ricevendo in questi giorni una deputazione della pace e dell'arbitrato internazionale che veniva a chiedergli il suo parere sul miglior mezzo di neutralizzare i canali di Suez e di Panama, il signor De Lesseps disse che un attacco degli inglesi o di chiunque sia contro l'Egitto avrebbe conseguenze funeste per il canale.

Il signor De Lesseps insistette perchè l'Associazione adoperi la sua influenza onde sollevare l'opinione pubblica delle due rive dello stretto contro ogni intervento militare o navale in Egitto.

Stando al *Times*, la maggior parte delle potenze sembrano ora incoraggiare gli sforzi fatti dalla Porta onde decidere Arabi pascià a recarsi a Costantinopoli. Si vorrebbe, anzi, che la Porta intimasse formalmente ad Arabi di recarvisi.

I vantaggi che si sperano da una simile determinazione della Porta sono i seguenti: o Arabi obbedirà, ed in tal caso il prestigio della Porta in Egitto sarà accresciuto, ed il principale ostacolo alla pacificazione di quel paese per la sua riconciliazione colle potenze si troverà eliminato; oppure Arabi rifiuterà di partire, ed egli si porrà in aperta rivolta col suo sovrano.

In questo secondo caso la Porta, sicura del consenso delle potenze, ed accettando le condizioni restrittive segrete stipulate fra essa e l'Europa, si recherebbe in Egitto, non come gendarme dell'Europa e come esecutrice di sentenze emanate da cristiani contro mussulmani, ma come potere supremo che si reca a far rientrare nella obbedienza ed a castigare il capo di un esercito ribelle.

Una volta applicato il castigo ed ottenuta l'obbedienza, nulla impedirebbe alla Turchia di ritornarsene a casa come usa fare un sovrano dopo la punizione di un suddito turbolento.

Ma ove la Turchia, colle sue esitanze minacciasse di prolungare la situazione attuale, sembra essere stato adottato

in massima il partito di una azione comune di tutta l'Europa, la quale azione potrebbe anche compiersi da alcune potenze soltanto col mandato di tutte le altre.

In un altro suo articolo il *Times* dice che l'Inghilterra non ha affatto il desiderio di intervenire in Egitto ove il sultano si dichiari pronto ad agire sotto le condizioni fissate, e che, diversamente, anche se la Francia rifiutasse di partecipare all'azione, l'Inghilterra opererebbe per conto proprio.

Va prendendo consistenza, dice l'*Indépendance Belge*, la voce di un prossimo abboccamento tra gli imperatori d'Austria e di Germania. Però non è ancora deciso se l'abboccamento avrà luogo a Gastein od a Ischl. In ogni caso, soggiunge il giornale belga, l'abboccamento non avrà, a quanto pare, un'importanza politica, perchè nessuno dei due sovrani sarà accompagnato da ministri. Il cancelliere dell'impero tedesco si recherà a Gastein dopo la partenza dell'imperatore Guglielmo.

Una discussione si è impegnata alla Camera dei lordi di Inghilterra relativamente al viaggio del re Cettivajo in Inghilterra.

Il conte de Kimberley, segretario di Stato per le colonie, ha difeso la condotta del governo. Disse che uno scambio diretto di comunicazioni tra il governo e Cettivajo è preferibile ai negoziati che potessero aver luogo per mezzo del rappresentante inglese in Africa.

È fuor di dubbio, aggiunse il signor Kimberley, che dei cambiamenti devono essere fatti nello Zululand, perchè lo stato attuale di cose non può continuare, e se si decide il ritorno di Cettivajo nel suo paese sarà un vantaggio che esso stesso si sia reso conto della potenza e delle risorse dell'Inghilterra.

Nessuna decisione, disse da ultimo l'oratore, è stata ancora presa, e si attende il rapporto del signor Bulwer che deve esaminare a fondo la questione.

Alla Camera dei comuni, il 3 luglio, il signor C. Dilke, in risposta ad un'interrogazione del signor Monk, disse che il governo inglese aveva accettato l'invito del governo francese di prender parte alla Conferenza che doveva riunirsi a Parigi il 1° giugno per esaminare la questione della protezione delle corde telegrafiche sottomarine, ma che il governo francese ha prorogato questa riunione fino all'autunno.

Il governo inglese, aggiunse sir C. Dilke, è d'avviso che si potrebbe trarre profitto da questo ritardo per stabilire anticipatamente il programma dei lavori della Conferenza. Il governo inglese esamina presentemente la questione di concerto colla Francia e le altre potenze, e se si giunge ad un accordo, l'Inghilterra sarà rappresentata alla Conferenza.

La Camera dei lordi respinse con 138 contro 62 voti la proposta Argyll sul giuramento parlamentare, a tenore della quale sarebbe stato libero ai membri della Camera dei lordi e dei comuni di fare una semplice dichiarazione in luogo del giuramento.

Un telegramma da Atene annunzia che quella Camera fu chiusa. Nella sua ultima seduta essa ha votato una legge sulla reggenza, in causa della partenza del re e della regina che si recano in Germania e Danimarca. La legge conferisce il potere esecutivo supremo al Consiglio dei ministri per tutta la durata dell'assenza del Re.

TELEGRAMMI
(AGENZIA STEFANI)

Alessandria d'Egitto, 6. — Gli ultimi 500 rifugiati italiani si sono imbarcati.

Londra, 6. — 17 reggimenti di fanteria e 3 di cavalleria sono pronti a partire per l'Egitto. Wolseley comanderebbe la spedizione.

Il *Times* constata l'accordo persistente tra la Francia e l'Inghilterra. Se l'intervento è necessario, la bandiera francese sventolerà a lato dell'inglese, benchè la responsabilità dell'intervento appartenga specialmente all'Inghilterra.

Il *Times* conferma che lord Seymour agirà se gli egiziani continuassero con i loro atti a minacciare la flotta anglo-francese.

Berlino, 6. — Il Consiglio federale respinse la proposta Windthorst circa l'abrogazione della legge per l'espulsione dei preti, proposta approvata dal Reichstag il 12 gennaio.

Costantinopoli, 6. — La Conferenza continuerà oggi nella settima seduta la discussione sulla questione dell'intervento turco in Egitto.

Bucarest, 6. — Il posto tuttora vacante di ministro di Rumenia a Costantinopoli sarà affidato a Balatchano, attualmente ministro a Vienna.

Manescu sarà nominato ministro a Madrid, e Ghika, ora segretario generale al ministero degli esteri, sarà nominato ministro a Vienna.

È uscito un nuovo giornale intitolato: *La Nazione*, organo di Demetrio Bratiano, presidente della Camera dei deputati.

Londra, 6. — Il governo delle Indie terrà pronti per essere inviati in Egitto 1800 soldati inglesi e 5000 indigeni.

Camera dei comuni. — Discutesi il *bill* sugli affitti arretrati in Irlanda.

Sofia, 6. — Nel nuovo ministero, Sobeleff ha la presidenza e l'interno, e Vulcovich gli affari esteri.

Costantinopoli, 6. — La Conferenza discusse ieri i termini dell'invito alla Turchia affinchè intervenga militarmente in Egitto. Il progetto d'invito menziona il mantenimento dello *statu quo ante*, il rispetto degli impegni internazionali e la limitazione della durata dell'occupazione.

Alla nuova seduta d'oggi è probabile che sarà presa una decisione definitiva.

Le disposizioni della Turchia riguardo alla Conferenza sono assai migliorate.

Venezia, 6. — I Reali di Grecia sbarcheranno probabilmente a Venezia venerdì prossimo.

Siracusa, 6. — Le corazzate inglesi *Northumberland* e *Achilles* sono partite per Malta.

Arezzo, 6. — Ieri sera, alle 6 50, S. M. il Re faceva passaggio per la nostra stazione diretto a Monza. Si erano recate ad ossequiare S. M. le autorità civili e militari. Sua Maestà trattennesi lungamente a parlare col prefetto senatore Tamajo, con l'assessore, che rappresentava il sindaco, impedito per ragioni di salute, e disse loro che sperava di poter intervenire all'inaugurazione del monumento a Guido Monaco nel prossimo settembre.

Londra, 6. — Un dispaccio da Alessandria al *Times* annunzia che l'ammiraglio Seymour spedì un *ultimatum* minacciando di bombardare se non si cessa dai lavori di fortificazione.

Un dispaccio dell'*Agenzia Reuter* reca invece che lord Seymour aggiornerà la sua domanda formale perchè cessino i lavori di fortificazione al giorno in cui tutti i nazionali inglesi siansi imbar-

cati. I cittadini inglesi s'imbarcano frettolosamente. Dicesi che Arabi pascià distribuisca armi agli indigeni.

Pietroburgo, 6. — In seguito ad un accordo fra Tolstoi e Giers aperture concilianti vennero fatte al Vaticano.

Fu ordinato alle autorità della frontiera di facilitare il ritorno degli ebrei emigrati.

Londra, 6. — La composizione del primo corpo d'occupazione dell'Egitto è stabilita. Consisterà di 25,000 uomini, di cui 15,000 provenienti dall'Inghilterra e 10,000 provenienti dalle Indie e dalle stazioni del Mediterraneo.

Parigi, 6. — *Camera.* — Freycinet risponde a Lockroy che il ministero della marina procede a preparativi non oltrepassanti le precauzioni necessarie. Se la Francia dovesse intervenire in Egitto, ciò che non si può affermare, nè prevedere, sarebbe domandato preventivamente il consenso delle Camere. La Francia segue una politica di prudenza, ma deve tenersi pronta ad ogni evento.

Pietroburgo, 6. — Il rappresentante della Russia a Costantinopoli ricevette istruzioni di agire sempre, riguardo all'Egitto, di accordo colla Germania, l'Austria-Ungheria e l'Italia. Procurasi specialmente di togliere alla Francia ed all'Inghilterra ogni pretesto per agire di loro propria iniziativa.

Londra, 6. — *Camera dei lordi.* — Lord Granville, rispondendo a lord Salisbury, ripete che lord Seymour ha ricevuto istruzioni che lo mettono in grado di far fronte agli incidenti della situazione in Egitto.

L'oratore conclude così: « Non sappiamo ancora se i preparativi egiziani siano assolutamente troncati o no. »

Alessandria d'Egitto, 6. — Non sembra che nella seduta di ieri la Conferenza abbia preso una decisione definitiva circa la comunicazione da farsi alla Porta relativamente allo intervento turco in Egitto. Un ambasciatore, probabilmente il marchese di Noailles, fa obbiezione relativamente alla forma di questa comunicazione.

Madrid, 7. — Il governo ricevette un dispaccio da Alessandria annunziante che bande di Beduini tentarono di rompere il canale di Suez.

Alessandria d'Egitto, 7. — L'inviato del sultano, Osman Salem, è arrivato.

Londra, 7. — Il *Daily News* ha da Alessandria: « In seguito ad un telegramma del sultano i lavori di fortificazione sono cessati. Tutti gli europei sono partiti. »

Venezia, 7. — I Reali di Grecia si fermeranno qui poco tempo e proseguiranno pel Nord.

Costantinopoli, 7. — Nella seduta di ieri della Conferenza fu definitivamente stabilita la comunicazione da farsi alla Porta circa l'intervento turco in Egitto. Manca ora soltanto l'approvazione formale dei governi.

NOTIZIE DIVERSE

Regia Marina. — La R. corvetta *Vettor Pisani* è giunta il 4 corrente a Pernambuco e proseguì per Rio Janeiro. Tutti a bordo in buona salute.

La R. corvetta *Garibaldi* è giunta il 5 corrente a Suez proveniente da Assab e proseguirà il suo viaggio per Port Said. A bordo tutti bene.

Regate. — La Regia pirofregata *Maria Adelaide*, nave scuola dei marinai cannonieri di stanza alla Spezia, ha ricevuto l'ordine di trovarsi il giorno 21 a Portoferraio per assistere alle regate nazionali, che avranno luogo colà a cura del R. Y. C. I. Crediamo poi che a rendere più solenni, e più interessanti le regate, prenderà parte alle stesse una imbarcazione della detta Regia nave.

La spedizione Bove. — Da Rio Pescado (stretto di Magellano) il tenente E. Roncagli invia, in data 6 maggio, le seguenti notizie sulla spedizione Bove:

La *Cabo de Hornos* si trova ora a Punta Arena, di dove partirà per Santa Cruz ai primi di luglio.

Il tenente Bove coi dottori Lovisatto e Spegazzini sono partiti per il canale di Beagle con la goletta *San José*. Dal canale di Beagle passeranno a Santa Cruz, dove converranno tutti i componenti la spedizione.

Vinciguerra resta a Punta Arena ad ordinare le collezioni fino alla partenza della nave.

Togliamo poi dal *Telegrafo* di Montevideo che si conferma la notizia anteriormente data del salvamento di 11 naufraghi fatti dalla *Cabo de Hornos*. I particolari del naufragio rivelano che il sinistro fu orribile. I naufraghi s'imbarcarono per l'Inghilterra.

Il tenente Bove esplora col *San José* le isole della Terra del Fuoco. Roncagli studia per terra la regione verso il rio Santa Cruz.

Palombari nella marina russa. — Venne formata in Cronstadt una sezione palombari la quale si compone di 10 ufficiali e 56 marinai. Durante gli ultimi due mesi questa sezione ha eseguite continue esercitazioni sott'acqua; inoltre un dottore di marina era incaricato di fare ad essa una serie di conferenze sul funzionamento dei polmoni, sulla respirazione, ecc., ecc.

Decesso. — Il 4 corrente cessava di vivere a Verona l'ex-generale austriaco barone Paolo Airoldi.

Aveva oltrepassati i 90 anni. Era nato a Milano. Fu ufficiale di Napoleone I, col quale fece la campagna di Spagna e di Russia.

Nel 1815 passò al servizio dell'Austria, coprendo quasi sempre gli uffici di Corte e arrivando nell'esercito sino al grado di *feldzeugmeister*. Fu collocato a riposo nel 1846; ma rimase *ad latus* dell'imperatore Ferdinando I, col titolo di maggiordomo. Morto Ferdinando, l'Airoldi andò a stabilirsi in Verona, ove faceva vita ritiratissima.

SCIENZE, LETTERE ED ARTI

RIVISTA SCIENTIFICA
(GIUGNO)

Nonostante il ben noto ed infelice risultato della spedizione della *Jeannette*, pel quale andarono perduti il maggior numero dei documenti riportanti le osservazioni scientifiche, pure se ne poterono ritrovare alcuni, versanti in ispecial modo sulle scoperte geografiche. Da questi risulta che si trovarono tre isole, delle quali una scoperta al 16 maggio 1881 si chiamò Jeannette, è piccola e rocciosa, e trovasi verso la latitudine di 76° e 47' nord, e la longitudine 158° 56' ad oriente di Greenwich; la seconda, scoperta al 24 maggio, si nomò Henriette, trovasi alla latitudine settentrionale di 76° 47', ed alla longitudine di 157° 32', ed è grande con molti ghiacciai e pochi animali; e la terza si denominò Bennett, è un'isola con molti uccelli e legni galleggianti alla spiaggia, e colla costa molto rocciosa. Il capo più meridionale di questa si distinse col nome di Emma. In essa le maree erano molto forti, e giace verso la latitudine di 76° 38' N, e la longitudine orientale di 148° 20'.

Dai ritrovati documenti risultò inoltre che la massima profondità del mare non oltrepassava i centocinquanta me-

tri, essendone la media di sessantaquattro. Il fondo marino appariva come un vaso azzurro, e l'acqua alla superficie avea una temperatura di sette centigradi sotto zero. La velocità del vento nelle più forti tempeste era di ottanta chilometri all'ora, ma queste non erano tanto frequenti. Le perturbazioni dell'ago magnetico coincidevano colle aurore boreali.

Fra i mareografisti esiste anche oggidì una forte diversità di vedute riguardo all'invariabilità del livello del mare. Segnatamente quelli francesi sono d'opinione che il livello medio del mare sia fisso, poichè esiste sulla terra una eguaglianza fra le precipitazioni acquee e l'evaporazione, per cui le variazioni di tal livello che risultano dalle misure che si fanno sia coi mareografi, come pure con altri istrumenti dipendono dal sollevamento delle coste. Recentemente il signor Trautschold nei bollettini della Società imperiale dei naturalisti di Mosca, trattando su questo soggetto, tentò dimostrare invece che anche il livello del mare è variabile, e che col graduale sollevarsi delle coste il mare non s'abbassa apparentemente solo per effetto di tale sollevamento, ma anche realmente pell'abbassarsi dell'Oceano. Egli si spiega ciò basandosi sul fatto che una volta i nostri continenti erano fondo del mare, e che col loro lento sollevarsi portarono rinchiusa seco una grande quantità di acqua marina che servì a formare i laghi, i ghiacciai, le nevi perpetue ed altri innumerevoli serbatoi d'acqua nell'interno dei continenti stessi. Pel sollevamento di queste acque ne consegue che l'Oceano avrà dovuto abbassarsi non solo apparentemente pel rialzarsi dei continenti, ma anche realmente per la diminuzione delle acque, e siccome tali sollevamenti durano tuttodì, così conchiuse che anche l'abbassarsi delle acque nell'Oceano, quantunque molto lento, pure esiste anche ora. Sì l'una che l'altra di queste ipotesi sulla variabilità del livello marino viene dimostrata dalle oscillazioni secolari del suolo avvertite nella Norvegia, nell'Islanda ed in molte altre località, per cui moltissime città marittime vanno facendosi sempre più continentali, ma la seconda ipotesi riceve molta verosimiglianza considerando la formazione dei banchi di corallo e dei vulcani nei mari.

Passando dagli studi scientifici sulla mareografia ad alcune recenti scoperte industriali trovo opportuno d'annoverare in prima linea l'apparecchio Callot destinato a prevenire gli accidenti delle ferrovie. Colla sua applicazione si ottengono i seguenti vantaggi:

1. Si eliminano i dubbi sulla negligenza degli impiegati ferroviari;

2. Si evitano i danni causati dalle intemperie sui segnali ferroviari come sarebbe per esempio la estinzione dei fanali, ecc.;

3. Si sopprime l'uso di segnalazioni che potrebbero produrre degli equivoci, come sarebbe quelle fatte col mezzo dell'elettricità che vengono interrotte dalle agitazioni atmosferiche;

4. Il treno può muoversi con sicurezza senza che il conduttore sia talvolta costretto di ritornare un chilometro indietro per dare i segnali regolamentari;

5. Cessano le collisioni dei treni perchè il suesposto apparecchio rende attenti dell'esistenza di treni trovantisi nella parte davanti od indietro di quello in moto.

In confronto di tutti gli apparecchi ferroviari di simil natura, quello inventato dal signor Callot è sinora il migliore, perchè fa funzionare automaticamente i segnali in modo che quando il treno sorte da una sezione di strada ferroviaria per entrare in un'altra segna per mezzo delle ruote della locomotiva tanto al principio come alla fine della sezione che in essa trovasi un treno in moto, per cui gli altri treni vengono prevenuti. I segnali che l'apparecchio dà sono tanto ottici come acustici. I segnali ottici consistono d'un disco che è anche oggi in uso nelle ferrovie, e gli acustici consistono di petardi che possono scoppiare al passaggio dei treni ad una certa distanza tanto in avanti che al di dietro degli stessi. Il più importante poi si è che tutta la segnalazione viene fatta senza l'aiuto dell'elettricità, e solo per mezzo d'una leva messa in moto dalle ruote.

Sarebbe qui troppo lungo il descrivere partitamente tutto l'apparecchio, per cui mi limito ora ad indicare solo come funzionano diversi di questi apparecchi disposti su di una linea ferroviaria. Quando un treno passa sul primo di questi la suddetta leva viene abbassata rimanendo così sino a che il treno raggiunse il secondo apparecchio. Per tale abbassamento alla stazione di partenza viene messo in vista un disco, e posto un petardo sulle ruotaie. Raggiunto il treno il secondo apparecchio, alla stazione di partenza scoppia il petardo e sparisce il disco, mentre questi segnali rendonsi invece visibili al primo apparecchio. Quando il treno raggiunse il terzo allora spariscono i segnali del primo apparecchio e appaiono quelli del secondo, e così via di seguito, per cui il personale ferroviario sa sempre se nelle linee ad esso affidate circoli o no un treno.

Un'altra scoperta industriale recente e di qualche importanza è quella della turbine aerea di L. Purper, di Franco-forte, che può venire messa in moto da venti predominanti da ogni direzione, e che quantunque leggieri possono sviluppare in una ruota di moderate dimensioni la forza di due cavalli. Essa ha la forma quasi come le turbini ad acqua, consta di otto palle, od anche più, e la forza che sviluppa dipende non solo dalla velocità del vento, ma anche dalle sue dimensioni e dal suo peso. Se gli esperimenti che si replicheranno a Francoforte daranno buoni risultati, egli è certo che una tale macchina avrà vantaggiose applicazioni in molte industrie.

Oltre queste due importanti scoperte industriali trovo opportuno di accennare anche l'uso della carta per la fabbricazione delle ruote dei vagoni ferroviari che ora in America va acquistando una forte estensione, e la scoperta fatta in Russia di un meccanismo messo in moto da ruote, ritrovato adattatissimo per la navigazione aerea.

Non voglio chiudere questa mia rivista senza accennare anche ad un importantissimo ritrovato riflettente l'agricoltura. È noto quanto dannose siano le pioggie durante il raccolto del fieno, perchè impediscono ch'esso si possa ben disseccare e lo rendono quindi di cattiva qualità. Ora, in Francia, per ovviare a sì grave inconveniente, si consigliò con successo di conservare il fieno fresco in fosse ben chiuse e le cui pareti ed il cui fondo sieno costruiti con cemento idraulico in modo che non vi penetrino le acque. La coperta della fossa deve essere fatta in guisa che non vi possa penetrare

l'aria e che s'abbassi col diminuire di volume del fieno per effetto della fermentazione, ciò che può ottenersi facilmente col farla pesante o col riporvi sopra la legna da fuoco che viene distrutta nell'inverno. La fossa può avere in media una profondità da un metro e mezzo a tre, ed una lunghezza arbitraria o meglio adatta alla quantità del raccolto. Si possono fare, del resto, anche più fosse. Dalle analisi chimiche risulta che il fieno conservato in simili fosse, quantunque fosse stato bagnato anche dalle pioggie, è più alimentare di quello disseccato, e d'altro canto la spesa della costruzione delle fosse viene compensata spesso ad esuberanza dal tempo economizzato collo stendere e raccogliere il fieno replicate volte onde disseccarlo.

Il signor Testud De Beauregard consiglia anche, per evitare la rovina del fieno, che ogni comune costruisca un apposito essiccatoio. Questo edificio non sarebbe d'altronde adatto per essiccare solo il fieno, ma ben anche il grano turco, il canape, il lino, le biancherie, ecc. Esso potrebbe quindi essere in attività per quasi tutto l'anno, e le spese verrebbero largamente ricompensate dai contributi dei singoli proprietari delle sostanze da essiccarsi, per cui potrebbe produrre, oltre al vantaggio generale, anche un forte cespite d'entrata pel comune o per chi lo costruì.

P. Busin.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ROMA

Veduto il R. decreto 12 agosto 1877, n. 199, col quale sono dichiarate di pubblica utilità le opere di fortificazioni della città di Roma;

Veduto il decreto del Ministero della Guerra 26 agosto 1881, con cui furono designati gli stabili da occuparsi per la costruzione del forte sulla via Trionfale, fra i quali vennero compresi quelli di proprietà del Principe di Piombino D. Antonio Ludovisi Boncompagni;

Veduto il decreto prefettizio 8 maggio 1882, col quale venne ordinato al Ministero della Guerra il deposito nella Cassa dei Depositi e Prestiti delle indennità concordate col suddetto per gli stabili da occuparsi alle condizioni stipulate con la Direzione del Genio militare di Roma;

Veduta la polizza rilasciata dall'Amministrazione centrale della Cassa dei Depositi e Prestiti in data 1° giugno 1882, col numero 5956, constatante l'avvenuto deposito della somma dovuta al suddetto;

Veduto l'art. 30 della legge 25 giugno 1865, n. 2359,

Decreta:

Art. 1. Il Ministero della Guerra è autorizzato alla immediata occupazione degli stabili descritti nell'elenco che fa seguito e parte integrante del presente decreto.

Art. 2. Il presente decreto sarà registrato all'ufficio di registro, inserito nella *Gazzetta Ufficiale*, trascritto nell'ufficio delle ipoteche, affisso per 30 giorni consecutivi all'albo pretorio del municipio di Roma, notificato al proprietario sunnominato, comunicato all'Amministrazione militare e all'Agenzia superiore delle imposte dirette e del catasto di Roma, per la voltura in favore del Demanio degli stabili occupati.

Art. 3. Coloro che abbiano ragioni da eccepire sul pagamento della suddetta indennità potranno produrle entro i 30 giorni successivi a quello dell'inserzione di cui all'articolo 2 del presente decreto, e nei modi indicati nell'art. 51 della legge suindicata.

Art. 4. Trascorso l'avanti prefisso termine, ed ove non siansi prodotte opposizioni, si provvederà al pagamento delle indennità depositate, previa la dimostrazione della legittima proprietà e libertà da vincoli reali dello stabile rappresentato dalla indennità, da farsi a cura e spese dell'interessato con regolare istanza documentata alla Prefettura.

Art. 5. Il sindaco di Roma provvederà a fare affiggere all'albo pretorio del Municipio il presente decreto e a notificarlo all' interessato a mezzo di usciere comunale, senza spese, curandosi l'adempimento delle altre formalità dalla Prefettura.

Roma, 25 giugno 1882.

Per il Prefetto: Rito.

Elenco *descrittivo dello stabile di cui si autorizza l'occupazione.*

Proprietario: Boncompagni Ludovisi Principe di Piombino D. Antonio, domiciliato a Roma. — Descrizione dello stabile di cui si autorizza l'occupazione, ed indicazioni catastali: Zona di terreni annessi al podere in vocabolo Vigna Grande, confinante verso notte con la via Trionfale, verso levante ed in alcuni tratti verso notte coll'ex proprietà Lais ora demaniale militare, dalle altre parti con la rimanente parte della proprietà Piombino, inscritti in catasto alla mappa n° 160, parte dei numeri 419, 6, 425, 426.

Superficie in metri quadrati da occuparsi, 13791.

Indennità stabilita, lire 7719.

BOLLETTINO METEORICO
DELL'UFFICIO CENTRALE DI METEOROLOGIA

Roma, 6 luglio

Stazioni	Stato del cielo 7 ant.	Stato del mare 7 ant.	Temperatura Massima	Temperatura Minima
Belluno	1[4 coperto	—	23,3	12,8
Domodossola	3[4 coperto	—	24,0	11,7
Milano	1[2 coperto	—	27,7	15,3
Verona	sereno	—	28,4	18,1
Venezia	1[4 coperto	calmo	25,5	20,1
Torino	nebbioso	—	23,8	14,5
Parma	1[4 coperto	—	28,5	16,2
Modena	1[2 coperto	—	29,4	16,6
Genova	1[2 coperto	mosso	24,7	20,6
Pesaro	3[4 coperto	calmo	24,4	13,3
P. Maurizio	1[4 coperto	mosso	24,9	19,2
Firenze	3[4 coperto	—	29,0	18,4
Urbino	1[4 coperto	—	24,0	15,0
Ancona	1[4 coperto	calmo	25,6	19,2
Livorno	coperto	mosso	26,9	20,9
Perugia	3[4 coperto	—	24,7	15,3
Camerino	1[2 coperto	—	25,0	16,0
Portoferraio	1[4 coperto	legg. mosso	27,4	23,0
Aquila	coperto	—	25,0	14,5
Roma	3[5 coperto	—	27,4	16,8
Foggia	sereno	—	25,8	14,5
Napoli	1[4 coperto	calmo	25,8	18,3
Portotorres	sereno	calmo	—	—
Potenza	sereno	—	21,6	11,8
Lecce	sereno	—	24,5	17,5
Cosenza	sereno	—	27,0	14,5
Cagliari	1[4 coperto	calmo	31,0	20,0
Catanzaro	sereno	—	24,8	18,9
Reggio Cal.	sereno	calmo	24,9	18,7
Palermo	sereno	calmo	28,6	16,7
Caltanissetta	sereno	—	27,0	16,6
P. Empedocle	sereno	calmo	25,0	14,4
Siracusa	1[4 coperto	calmo	26,2	21,4

TELEGRAMMA METEORICO
dell'Ufficio centrale di meteorologia

Roma, 6 luglio 1882.

Continuano rinforzate le depressioni al NW. d'Europa e sulla Russia. Pressione minima (741) sulle Ebridi, massima (764) a Lisbona. Mosca 744.

In Italia barometro disceso al N, salito al S, e variabile da 759 a 763 mm. dal N al S.

Nel pomeriggio di ieri pioggia al NW del continente.

Stamane cielo nuvoloso al N e centro, sereno altrove, venti meridionali freschi in diversi punti della costa ligure, scirocco moderato a Cagliari e Civitavecchia, venti deboli e vari altrove.

Temperatura poco cambiata e dolce.

Mare mosso ed agitato nel golfo di Genova.

Probabilità: qualche temporale sull'Italia superiore, venti meridionali deboli o freschi.

Osservatorio del Collegio Romano — 6 luglio 1882.

ALTEZZA DELLA STAZIONE = 49^m,65.

	7 ant.	Mezzodì	3 pom.	9 pom.
Barometro ridotto a 0° e al mare	762,0	762,0	761,3	762,5
Termomet. esterno (centigrado)	21,8	27,3	27,1	22,5
Umidità relativa....	57	42	43	73
Umidità assoluta...	11,19	11,26	11,54	14,86
Anemoscopio e vel. orar. media in kil.	WNW. 2	WNW. 18	WNW. 16	WNW. 8
Stato del cielo.......	6. cirro-cumuli	8. velato	5. velato	6. velato

OSSERVAZIONI DIVERSE

Termometro: Massimo = 27,5 C. = 22,0 R. \| Minimo = 16,8 C. = 13,4 R.

LISTINO UFFICIALE DELLA BORSA DI COMMERCIO DI ROMA
del dì 7 luglio 1882.

VALORI	GODIMENTO DAL	Valore nominale	Valore versato	CONTANTI		FINE CORRENTE		FINE PROSSIMO		Nominale
				LETTERA	DANARO	LETTERA	DANARO	LETTERA	DANARO	
Rendita Italiana 5 0/0	1° gennaio 1883	—	—	87 52 ½	87 47 ½	—	—	—	—	—
Detta detta 3 0/0	1° ottobre 1882	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Certificati sul Tesoro - Emiss. 1860/64	1° aprile 1882	—	—	—	—	—	—	—	—	91 60
Prestito Romano, Blount	"	—	—	—	—	—	—	—	—	90 15
Detto Rothschild	1° giugno 1882	—	—	—	—	—	—	—	—	92 50
Obbligazioni Beni Ecclesiastici 5 0/0	1° aprile 1882	—	—	—	—	—	—	—	—	93 80
Obbligazioni Municipio di Roma	1° luglio 1882	500 "	500 "	—	—	—	—	—	—	—
Azioni Regìa Cointeressata de'Tabacchi	—	500 "	350 "	—	—	—	—	—	—	—
Banca Nazionale Italiana	1° gennaio 1882	1000 "	750 "	—	—	—	—	—	—	—
Banca Romana	1° luglio 1882	1000 "	1000 "	—	—	—	—	—	—	1100 "
Banca Generale	"	500 "	250 "	—	—	584 "	583 "	—	—	—
Banca Nazionale Toscana	—	1000 "	700 "	—	—	—	—	—	—	—
Società Gen. di Cred. Mobiliare Italiano	—	500 "	400 "	—	—	—	—	—	—	—
Società Immobiliare	1° aprile 1882	500 "	500 "	—	—	—	—	—	—	—
Banco di Roma	1° luglio 1882	500 "	250 "	—	—	632 "	631 "	—	—	—
Banca Tiberina	—	250 "	125 "	—	—	—	—	—	—	—
Banca di Milano	—	500 "	250 "	—	—	—	—	—	—	—
Cart. Cred. Fond. Banco Santo Spirito	—	500 "	500 "	—	—	—	—	—	—	448 "
Fondiaria (Incendi)	—	500 "	100 oro	—	—	—	—	—	—	—
Idem (Vita)	—	250 "	125 oro	—	—	—	—	—	—	—
Società Acqua Pia antica Marcia	1° luglio 1882	500 "	500 "	—	—	975 "	973 "	—	—	—
Obbligazioni detta	"	500 "	500 "	—	—	—	—	—	—	—
Società italiana per condotte d'acqua	1° gennaio 1882	500 oro	250 oro	—	—	521 "	519 "	—	—	—
Anglo-Romana per l'illuminaz. a Gas	"	500 "	500 "	—	—	—	—	—	—	902 "
Compagnia Fondiaria Italiana	—	150 "	150 "	—	—	—	—	—	—	—
Strade Ferrate Romane	—	500 "	500 "	—	—	—	—	—	—	—
Obbligazioni dette	—	500 "	500 "	—	—	—	—	—	—	—
Ferrovie complementari	1° luglio 1882	250 "	125 "	—	—	—	—	—	—	300 "
Telefoni ed applicazioni elettriche	1° dicembre 1881	100 "	100 "	—	—	—	—	—	—	103 "
Strade Ferrate Meridionali	1° luglio 1882	500 "	500 "	—	—	—	—	—	—	464 "
Obbligazioni dette	—	500 "	500 "	—	—	—	—	—	—	—
Buoni Meridionali 6 per cento (oro)	—	500 "	500 "	—	—	—	—	—	—	—
Obbl. Alta Italia Ferr. Pontebba	—	500 "	500 "	—	—	—	—	—	—	—
Comp. R. Ferr. Sarde, az. di preferenza	—	250 "	250 "	—	—	—	—	—	—	—
Obbl. Ferrovie Sarde nuova emiss. 3 0/0	1° aprile 1881	500 "	500 "	—	—	—	—	—	—	271 "
Az. Str. Ferr. Palermo-Marsala-Trapani 1ª e 2ª emissione	—	500 "	500 "	—	—	—	—	—	—	—
Società Romana delle Miniere di ferro	—	537 50	537 50	—	—	—	—	—	—	—
Gas di Civitavecchia	—	500 "	500 "	—	—	—	—	—	—	—

CAMBI	GIORNI	LETTERA	DANARO	Nominale
Parigi	90	101 57½	101 32½	—
Marsiglia	90			
Lione	90			
Londra	90	25 63	25 58	—
Augusta	90	—	—	—
Vienna	90	—	—	—
Trieste	90	—	—	—
Oro, pezzi da 20 lire	—	20 51	20 49	—
Sconto di Banca 5 0|0	—	—	—	—

OSSERVAZIONI

Prezzi fatti:

5 0\|0 (2° sem. 1882) 89 65, 67 1\|2 cont. - 89, 82 1\|2, 80 fine.

Banca Generale 584 fine.

Società Acqua Pia antica Marcia 976 fine.

Società It. per condotte d'acqua 520 fine.

Il Sindaco: A. PIERI.

Il Deputato di Borsa P. LUIGIONI.

COMUNE DI FROSINONE

AVVISO DI CONCORSO per terna all'esercizio dell'Esattoria consorziale di Frosinone per il quinquennio 1883-1887.

Il presidente del Consorzio esattoriale di Frosinone rende noto quanto segue:

1° Dal giorno 6 luglio corrente sino alle ore 12 meridiane del giorno 12 detto mese è aperto nella sala municipale di questo capoluogo durante l'orario di ufficio il concorso per terna all'appalto dell'Esattoria di Frosinone, composta dei comuni di Frosinone, Ripi e Torrice, per il quinquennio 1883-1887, sulla base dell'aggio di lire 3 per ogni cento lire di versamento d'imposte, sovrimposte e tasse ed altre riscossioni esigibili, coll'obbligo del non riscosso come riscosso.

2° Non saranno prese in considerazione le offerte che superino la misura dell'aggio indicata nel precedente articolo.

3° Gli oneri, i diritti ed i doveri dell'esattore sono quelli determinati dalla legge 20 aprile 1871, num. 192 (Serie 2ª), modificata colle leggi 30 dicembre 1876, num. 3591 (Serie 2ª), e 2 aprile 1882, n. 674 (Serie 3ª); dal regolamento approvato con R. decreto 14 maggio 1882, num. 738 (Serie 3ª); dal R. decreto 14 maggio 1882, num. 740 (Serie 3ª); modificato con R. decreto 8 giugno 1882, num. 813 (Serie 3ª); dai capitoli normali approvati con decreto Ministeriale 14 maggio 1882, n. 739 (Serie 3ª), e dal decreto Ministeriale 18 maggio 1882, numero 751 (Serie 3ª).

Inoltre l'esattore è obbligato di osservare i capitoli speciali, di cui si riportano le condizioni essenziali, cioè:

Il servizio di cassa è affidato all'esattore.

1. Salvo i diritti di rimborso nei termini e modi di legge, l'esattore risponderà a non riscosso per riscosso non solo delle imposte, sovrimposte e delle tasse comunali, ma eziandio di tutte le entrate comunali, per le quali ultime devesi intendere tutti gli introiti che non sono imposte, sovraimposte o tasse, ed in corrispettivo gli si corrisponderà l'aggio determinato nell'appalto della Esattoria consorziale. Saranno escluse dall'aggio le partite menzionate negli articoli 93 della legge 20 aprile 1871, e 4, ultimo comma del regolamento 14 maggio 1882.

2. Sarà responsabile l'esattore delle multe per ritardato versamento delle imposte e sovrimposte comunali, provinciali ed erariali, oltre il risarcimento dei danni tutti che potessero derivare ai comuni del Consorzio per i pagamenti non eseguiti in tempo utile, purchè consti che alla scadenza avesse fondi in cassa per eseguirli.

3. Il locale di Esattoria deve essere di pieno gradimento della Giunta municipale.

4. L'ufficio dell'esattore sarà aperto in tutti i giorni della settimana dalle 9 all'1 pom. per comodo dei contribuenti, salvo nei giorni successivi alla scadenza delle rate stabilite dalla legge, nei quali l'orario resta fissato dalle 8 alle 12 del mattino e dalle 2 alle 4 della sera.

5. Ad ogni invito dei sindaci, l'esattore dovrà presentarsi nella segreteria comunale per rispondere alle domande d'ufficio relative all'esercizio del suo incarico.

6. L'esattore dovrà tenere aperto l'ufficio nei comuni consorziali di Ripi e Torrice oltre i giorni indicati nell'art. 26 della legge, e, giusta l'orario di cui all'articolo 4 dei presenti capitoli, anche in altro giorno della settimana, e precisamente nella domenica in Ripi e nel venerdì in Torrice. Dovrà poi incaricare nei suddetti comuni una persona di sua fiducia, ed a sue spese, per i pagamenti dei mandati che saranno tratti giornalmente dalle rispettive Amministrazioni municipali.

7. In caso di inadempimento alle prescrizioni contenute nei presenti capitoli potranno i sindaci, sentito il parere della Giunta, promuovere l'applicazione delle sanzioni penali a norma del regolamento e dei capitoli normali.

8. Qualunque variazione ai surriferiti capitoli, in virtù di nuove leggi, non darà diritto all'esattore di chiedere la risoluzione del contratto, nè di ottenere alcun compenso.

9. Qualora per disposizioni di nuove leggi non potesse avere durata il presente contratto quinquennale di Esattoria, si dichiara fin da ora rescendibile, senza che l'esattore possa pretendere dal Consorzio alcun buonifico.

10. L'esattore eletto rimane obbligato al pagamento delle delegazioni tutte rilasciate dai municipi componenti il Consorzio quantunque da esso esattore non firmate.

11. L'esattore rimane contabile di tutte le entrate comunali passate in esigenza 5 giorni dopo la relativa scadenza. Per i rimborsi che si riferiscono alla Corte di assise e Tribunale, l'esattore stesso dovrà rispondere dell'intero ammontare dei riparti, in tre rate eguali consecutive, da incominciare la prima alla scadenza delle tasse dirette, che succede alla consegna del ruolo o riparto.

Si dichiara infine che per tutto ciò che non è contemplato nei presenti capitoli speciali la Rappresentanza consorziale si riporta alle disposizioni delle leggi, regolamenti e capitoli normali approvati, ecc.

4° Le offerte per altra persona nominata devono essere accompagnate da regolare procura.

5° Le spese del contratto, della cauzione e quelle eventuali di stampa e di inserzione stanno a carico del nominato.

6° Il nominato all'atto della dichiarazione di accettazione della nomina di cui all'articolo 7 del regolamento deve fornire il deposito di lire 6081 81, previsto dall'articolo 7 della legge, il quale corrisponde al 2 per cento circa della presunta riscossione annuale.

7° Il deposito può farsi in denaro o in titoli del Debito Pubblico al portatore, al valore di lire 86 90 per ogni 5 lire di rendita, desunto dal listino di Borsa inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del giorno 1° luglio 1882, n. 153; i detti titoli debbano portare unite le cedole semestrali non ancora maturate.

Il deposito deve essere comprovato mediante la produzione di regolare quietanza della Cassa del Comune, della provincia o della Tesoreria governativa.

8° Nei trenta giorni da quello in cui gli sarà notificata l'approvazione della nomina, il nominato, sotto pena di decadere immediatamente da ogni diritto di perdere il deposito dato a garanzia e di rispondere delle spese e dei danni, dovrà presentare nel preciso ammontare di lire 44,100 (lire quarantaquattromila e cento), la cauzione definitiva in beni stabili o in rendita pubblica italiana a termini e nei modi stabiliti dall'art. 17 della legge 20 aprile 1871 e dagli articoli 24 e 25 del regolamento approvato con Regio decreto 14 maggio 1882, n. 738 (Serie 3ª).

9° Per tutte le altre condizioni non indicate in quest'avviso, sono visibili presso le segreterie dei comuni e nell'Agenzia distrettuale delle imposte, nelle ore d'ufficio, le leggi, il regolamento, i decreti, i capitoli normali, nonchè i capitoli speciali che sono stati deliberati per l'esercizio di detta Esattoria.

Dalla Residenza municipale di Frosinone, il 6 luglio 1882.

Il Presidente del Consorzio: LUIGI cav. CICERONI, ff. di Sindaco.

A. Cacciavillani, segretario comunale.

3667

Provincia di Roma — Circondario di Civitavecchia

COMUNE DI MONTEROMANO

AVVISO DI CONCORSO per terna all'esercizio dell'Esattoria comunale di Monteromano per il quinquennio 1883-1887.

La Giunta comunale di Monteromano rende noto quanto segue:

I. Dal giorno 5 luglio sino alle ore nove antimeridiane del giorno 13 del detto mese è aperto nella sala municipale di questo Comune, durante l'orario d'ufficio, il concorso per terna all'appalto della propria Esattoria per il quinquennio 1883 a 1887, sulla base dell'aggio di lire tre per ogni cento lire di versamento d'imposte, sovraimposte e tasse, ed altre riscossioni esigibili coll'obbligo del non riscosso come riscosso.

II. Non saranno prese in considerazione le offerte che superino la misura dell'aggio indicato nel precedente articolo.

III. Gli oneri, i diritti ed i doveri dell'esattore sono quelli determinati dalla legge 20 aprile 1871, n. 192 (serie 2ª), modificata colle leggi 30 dicembre 1876, n. 3591 (serie 2ª), e 2 aprile 1882, n. 674 (serie 3ª); dal regolamento approvato col R. decreto 14 maggio 1882, n. 738 (serie 3ª); dal Regio decreto 14 maggio 1882, n. 740 (serie 3ª), modificato con R. decreto 8 giugno 1882, n. 813 (serie 3ª); dai capitoli normali approvati con decreto Ministeriale 14 maggio 1882, n. 739 (serie 3ª), e dal decreto Ministeriale 18 maggio 1882, n. 751 (serie 3ª).

Inoltre l'esattore è obbligato di osservare i capitoli speciali, di cui si riportano le condizioni essenziali, cioè:

1. L'esattore adempirà alla duplice qualifica di tesoriere-cassiere comunale.

2. Curerà la riscossione delle entrate comunali di qualsiasi natura esse si siano, e dovrà eseguire tutti i pagamenti che gli verranno regolarmente richiesti, anche fuori del comune.

3. Dovrà avere un messo residente stabilmente nel comune, e che dovrà rimpiazzarlo nelle assenze.

4. L'ufficio esattoriale tutti i giorni dovrà restare aperto dalle ore 9 antimeridiane alle 4 pomeridiane, tanto per le riscossioni che pei pagamenti.

IV. Le offerte per altra persona nominata devono essere accompagnate da regolare procura.

V. Le spese del contratto, della cauzione, e quelle eventuali di stampa e di inserzioni stanno a carico del nominato.

VI. Il nominato, all'atto della dichiarazione di accettazione della nomina, di cui all'art. 7 del regolamento, deve fornire il deposito di lire 1238, previsto dall'art. 7 della legge, il quale corrisponde al 2 per cento della presunta riscossione annuale.

VII. Il deposito può farsi in danaro, o in titoli del Debito Pubblico al portatore al valore di lire 89 40 per ogni cinque lire di rendita, desunto dal listino di Borsa inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del giorno 3 luglio 1882, n. 154. I detti titoli debbono portare unite le cedole semestrali non ancora maturate.

Il deposito deve essere comprovato mediante la produzione di regolare quietanza della Cassa del Comune, della provincia, o della Tesoreria governativa.

VIII. Nei trenta giorni da quello in cui gli sarà notificata l'approvazione della nomina, il nominato, sotto pena di decadere immediatamente da ogni diritto, di perdere il deposito dato a garanzia, e di rispondere delle spese e dei danni, dovrà presentare, nel preciso ammontare di lire 11,500, la cauzione definitiva, in beni stabili o in rendita pubblica italiana, a termini e nei modi stabiliti dall'art. 17 della legge 20 aprile 1871, e dagli articoli 24 e 25 del regolamento approvato con R. decreto 14 maggio 1882, n. 738 (serie 3ª).

IX. Per tutte le altre condizioni non indicate in questo avviso sono visibili presso la segreteria comunale e nella Agenzia distrettuale delle imposte, nelle ore di ufficio, le leggi, il regolamento, i decreti, i capitoli normali, non che i capitoli speciali che sono stati deliberati per l'esercizio di detta Esattoria.

Monteromano, il dì 4 luglio 1882.

Per la Giunta municipale

Il Sindaco ff.: ANDREA CASTIGLIA.

3660

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA E DEI CULTI

Avviso d'Asta.

In seguito alla diminuzione di lire 6 per cento fatta in tempo utile sul presunto prezzo di lire 28,310, ammontare del deliberamento susseguito all'asta tenutasi il 17 giugno ultimo scorso, per lo

Appalto delle opere ed altro occorrenti per la costruzione di un piccolo braccio di fabbrica nella parte settentrionale di questo Palazzo di Firenze, e precisamente nei locali interni verso il giardino,

si procederà alle ore 10 antimerid. di sabato 22 corrente mese, in una delle sale di questo Ministero, dinanzi al signor delegato alle funzioni di segretario generale, col metodo dei partiti segreti, recanti il ribasso di un tanto per cento, al definitivo deliberamento della surriferita impresa a quegli che risulterà il migliore oblatore in diminuzione della presunta somma di lire 26,611 40, a cui il suddetto prezzo trovasi ridotto.

Perciò coloro i quali vorranno attendere a detto appalto, dovranno, negli indicati giorno ed ora, presentare a questo Ministero le loro offerte, escluse quelle per persona da dichiarare, estese su carta bollata (da una lira) debitamente sottoscritte e suggellate. Il deliberamento avrà luogo qualunque sia il numero dei partiti, ed in difetto di questi a favore dell'offerente della detta diminuzione.

L'impresa resta vincolata all'osservanza del vigente capitolato generale per gli appalti dei lavori pubblici per conto dello Stato, e di quello speciale in data 25 gennaio 1882, visibili assieme alle altre carte del progetto nella Divisione amministrativa di questo Ministero.

I lavori dovranno essere eseguiti fra un anno, a cominciare a decorrere dal giorno della regolare consegna.

Per essere ammessi all'asta i concorrenti dovranno presentare il certificato di aver versato in una Cassa di Tesoreria provinciale il deposito richiesto per adire allo incanto, avvertendo che non saranno accettate offerte con depositi in contanti od in altro modo.

Dovranno inoltre i concorrenti esibire:

a) Un certificato di moralità, rilasciato in tempo prossimo allo incanto dall'autorità del luogo di domicilio del concorrente;

b) Un certificato rilasciato da un ingegnere capo, o da un ispettore del Genio civile in attività di servizio, datato da non più di sei mesi.

La cauzione provvisoria è fissata in lire 1500, ed in lire 3000 quella definitiva, ambedue in numerario od in cartelle al portatore del Debito Pubblico dello Stato al valore di Borsa del giorno del deposito.

Il deliberatario dovrà, nel termine di 15 giorni successivi a quello dell'aggiudicazione, stipulare il relativo contratto.

Le spese tutte inerenti all'appalto e quelle di registro sono a carico dell'appaltatore.

Roma, 6 luglio 1882.

3647 *L'Economo del Ministero*: BOGGIO FELICE.

DIREZIONE DEL GENIO MILITARE
nella Piazza di Napoli

AVVISO D'ASTA
per incanto in seguito ad offerta del ventesimo.

Si fa di pubblica ragione, a termini dell'art. 60 del regolamento approvato con Regio decreto 4 settembre 1870, che essendo stata presentata in tempo utile la diminuzione del ventesimo sui prezzi dell'estimativo, ai quali in incanto del 30 maggio risultò deliberato l'appalto descritto negli avvisi d'asta 11 maggio, dei

Lavori occorrenti per la costruzione dei seguenti fabbricati nel poligono d'artiglieria in Persano: corpo di guardia e prigioni; scuderia per cavalli di uffiziali; laboratorio per fabbri e falegnami; cucina per soldati; vivanderia e mascalcia, per la complessiva spesa di lire 62,000 (sessantaduemila),

per cui, dedotti li ribassi d'incanto di lire 2 05 per cento, e del ventesimo per cento offerto, residuasi il suo importare a lire 60,729,

Si procederà perciò presso l'ufficio della Direzione suddetta, e nel locale del proprio ufficio all'ultimo piano del palazzo Salerno, piazza Plebiscito, al reincanto di tale appalto, col mezzo di partiti suggellati, all'ora una pomeridiana del giorno 21 luglio corrente, sulla base dei sovrindicati prezzi e ribassi, per vederne seguire il deliberamento definitivo a favore dell'ultimo e migliore offerente.

Il ribasso offerto dovrà essere chiaramente espresso in tutte lettere, sotto pena di nullità dei partiti, da pronunziarsi, seduta stante, dall'autorità presiedente l'asta.

Le condizioni d'appalto sono visibili presso la Direzione predetta, nel locale suddetto.

Gli aspiranti all'appalto per essere ammessi a presentare i loro partiti dovranno:

a) Produrre un certificato di moralità, rilasciato in tempo prossimo allo incanto dall'autorità politica o municipale del luogo in cui sono domiciliati;

b) Presentare un attestato di persone dell'arte, confermato dal direttore del Genio militare di Napoli, il quale sia di data non anteriore di due mesi, ed assicuri che l'aspirante ha dato prove di perizia e pratica nell'eseguimento o nella direzione di altri lavori di opere pubbliche, sul quale documento dovrà risultare il genere e l'entità dei lavori pei quali si ritiene idoneo il concorrente;

c) Esibire, dalle ore 9 alle 10 antimeridiane del giorno 21 luglio detto, il documento comprovante di aver fatto in una delle Intendenze di finanza del Regno un deposito di lire 6200 in contanti, od in rendita del Debito Pubblico al portatore al valore di Borsa della giornata antecedente a quella in cui viene operato il deposito.

Gli aspiranti all'appalto non potranno fare il deposito nè presso la Direzione, nè presso le Direzioni o gli uffici staccati che ricevono offerte per conto di essa, ma dovranno invece consegnare alle Direzioni ed agli uffici incaricati, in un coll'offerta e cogli attestati di cui ai capoversi *a)* e *b)*, pure il documento comprovante di aver fatto il deposito sopra indicato. Non si terrà però alcun conto di detta offerta se non giungerà alla Direzione ufficialmente e prima dell'apertura dell'incanto.

Le spese d'asta, di bollo, di registro, di copie, ed altre relative, sono a carico del deliberatario.

Dato in Napoli, addì 4 luglio 1882.

Per la Direzione

3629 *Il Segretario*: DOMENICO GIULIANI.

STRADE FERRATE ROMANE

AVVISO.

L'Amministrazione delle Strade Ferrate Romane, volendo procedere all'ampliamento e sistemazione del piazzale nella stazione d'Incisa, apre una gara a schede segrete fra coloro che volessero concorrervi.

Il capitolato, registrato a Firenze il 23 corrente, al n. 2610, ed al quale sono annesse quattro tavole di disegni, sarà ostensibile nell'ufficio dell'ingegnere ispettore capo della 2ª sezione del Mantenimento, situato alla stazione centrale di Firenze.

Ogni concorrente per essere ammesso alla gara dovrà depositare nella Cassa centrale dell'Amministrazione in Firenze, a titolo di cauzione provvisoria, lire 4000 in denaro, o in rendita del valore corrispondente al corso del giorno, in cartelle del Debito Pubblico italiano al portatore, od in titoli della già Società delle Strade Ferrate Romane direttamente garantiti dallo Stato.

Ogni concorrente dovrà presentare alla Direzione generale la sua offerta firmata, redatta in carta da bollo di una lira, con la indicazione del ribasso offerto, non più tardi delle ore 12 meridiane del giorno 12 luglio.

La busta contenente l'offerta dovrà, oltre la firma del concorrente, portare l'indicazione:

Offerta per i lavori di ampliamento della stazione d'Incisa.

Insieme all'offerta, quei concorrenti che non avessero in corso o già eseguiti dei lavori per conto dell'Amministrazione, dovranno presentare un certificato di idoneità di data recente, e rilasciato da un ingegnere capo delle ferrovie italiane, o del Genio civile o di ufficio tecnico provinciale.

L'Amministrazione si riserva piena libertà di scegliere fra gli offerenti quello che crederà preferibile sotto tutti i rapporti, quand'anche questi non avesse offerto il maggior ribasso, e ciò senza alcun obbligo di dichiararne i motivi; essa si riserva del pari la facoltà di rifiutare anche tutte le offerte, volendo restare perfettamente libera.

L'aggiudicazione definitiva dell'accollo s'intende però subordinata alla sanzione del R. Governo.

Firenze, 4 luglio 1882.

3654 **La Direzione Generale.**

INTENDENZA DI FINANZA IN VICENZA

Col presente avviso viene aperto il concorso pel conferimento della rivendita n. IV, situata nel comune di Isola di Malo (Torreselle), assegnata per le leve al magazzino di Thiene, e del presunto reddito lordo di lire 100.

La rivendita sarà conferita a norma del Regio decreto 7 gennaio 1875, numero 2336 (Serie 2ª).

Gli aspiranti dovranno presentare a questa Intendenza, nel termine di un mese dalla data dell'inserzione del presente nella *Gazzetta Ufficiale del Regno*, e nel giornale per le inserzioni giudiziarie della provincia, le proprie istanze in carta da bollo da centesimi 50, corredate del certificato di buona condotta, della fede di specchietto, dello stato di famiglia e dei documenti comprovanti i titoli che potessero militare a loro favore.

Le domande pervenute all'Intendenza dopo quel termine non saranno prese in considerazione.

Le spese della pubblicazione del presente avviso staranno a carico del concessionario.

Vicenza, addì 29 giugno 1882.

3604 *L'Intendente*: PORTA.

DEPUTAZIONE PROVINCIALE DI NAPOLI

AVVISO DI CONCORSO *per la terna all'esercizio della Ricevitoria provinciale di Napoli pel quinquennio* 1883-1887.

Il prefetto presidente della Deputazione provinciale di Napoli rende noto quanto segue:

1. Dal giorno 3 sino alle ore 4 pomeridiane del giorno 12 è aperto nella sala della Deputazione provinciale il concorso per terna allo appalto della Ricevitoria provinciale di Napoli pel quinquennio 1883-1887, sulla base dell'aggio di riscossione di centesimi dieci per ogni cento lire di versamento d'imposte erariali e sovrimposte provinciali esigibili coll'obbligo del non riscosso per riscosso di lire 17,894,075 73, oltre lire 176,327 64 per riscossione della tassa macinato.

2. Il servizio di Cassa provinciale ed ogni altra riscossione riguardante la Amministrazione provinciale resta affidata a speciale tesoriere provinciale.

Non saranno prese in considerazione le offerte che superino la misura dell'aggio indicato all'articolo precedente. Le offerte dovranno essere redatte sopra carta da bollo di lira una.

3. Gli oneri e i diritti ed i doveri del ricevitore sono quelli determinati dalla legge 20 aprile 1871, n. 192, modificata dalle leggi 30 dicembre 1876, n. 3591, e 2 aprile 1882, n. 674; dal regolamento 14 maggio 1882, n. 738; dal R. decreto 14 maggio 1882, n. 740, modificato col R. decreto 8 giugno 1882, n. 813; dai capitoli normali approvati con decreto Ministeriale del 14 maggio 1882, n. 739, e dal decreto Ministeriale 18 maggio 1882, n. 751.

Inoltre il ricevitore è obbligato di osservare i capitoli speciali deliberati dalla Deputazione provinciale nella seduta del 21 maggio ultimo, e secondo l'altra deliberazione della stessa Deputazione, presa di urgenza nella seduta di oggi stesso, riguardanti, cioè, l'obbligo al ricevitore di adottare l'orario dell'ufficio nei giorni di versamento degli esattori dalle ore 9 antimeridiane alle ore 5 pomeridiane.

4. Le offerte per altra persona nominata devono essere accompagnate da regolare procura.

5. Le spese del contratto, della cauzione o quelle eventuali di stampa e di inserzione andranno a carico del nominato.

6. Il nominato, all'atto della dichiarazione di accettazione della nomina, deve fornire il deposito di lire 36,120, corrispondente al 2 per 100 sulla indicata riscossione di lire 18,060,400.

7. Il deposito può farsi in danaro o in titoli del Debito Pubblico al portatore al valore per ogni 5 lire di rendita, desunto dall'ultimo listino di Borsa inserito nella *Gazzetta Ufficiale del Regno*.

I detti titoli debbono portare unite le cedole semestrali non ancora maturate.

Il deposito deve essere comprovato mediante la produzione di regolare quietanza della Cassa della provincia o della Tesoreria governativa.

8. Nei trenta giorni da quello in cui gli sarà notificata l'approvazione della nomina, il nominato, sotto pena di decadere immediatamente da ogni diritto di perdere il deposito dato a garanzia provvisoria e di rispondere delle spese e dei danni, dovrà presentare nel preciso ammontare di lire 3,412,200 la cauzione definitiva in beni stabili o in rendita pubblica italiana, ai termini e nei modi stabiliti dall'articolo 17 della legge 20 aprile 1871 e dagli articoli 24 e 25 del regolamento 14 maggio 1882, n. 738, applicabili al ricevitore per l'art. 78 della detta legge.

Napoli, 3 luglio 1882.

Per il Prefetto Presidente della Deputazione provinciale
CAVASOLA.

3657

DEPUTAZIONE PROVINCIALE DI BASILICATA

AVVISO DI CONCORSO per terna all'esercizio della Ricevitoria provinciale di Potenza per il quinquennio 1883-1887.

Il presidente della Deputazione provinciale di Potenza rende noto quanto segue:

I. Dal giorno d'oggi sino al giorno 12 corrente è aperto nella segreteria di questa Deputazione, durante l'orario d'ufficio, il concorso per terna allo appalto della Ricevitoria provinciale di Potenza per il quinquennio 1883-1887, sulla base dell'aggio di centesimi 20 per ogni cento lire di versamento d'imposte, sovraimposte e tasse, ed altre riscossioni esigibili coll'obbligo del non riscosso come riscosso.

II. Non saranno prese in considerazione le offerte che superino la misura degli aggi indicati nel precedente articolo.

III. Gli oneri, i diritti ed i doveri del ricevitore sono quelli determinati dalla legge 20 aprile 1871, n. 192 (Serie 2ª), modificata colle leggi 30 dicembre 1876, n. 3591 (Serie 2ª), e 2 aprile 1882, n. 674 (Serie 3ª); dal regolamento approvato con R. decreto 14 maggio 1882, n. 738 (Serie 3ª); dal R. decreto 14 maggio 1882, n. 740 (Serie 3ª), modificato con R. decreto 8 giugno 1882, n. 813 (Serie 3ª); dai capitoli normali approvati con decreto Ministeriale 14 maggio 1882, num. 739 (Serie 3ª), e dal decreto Ministeriale 18 maggio 1882, num. 751 (Serie 3ª).

Inoltre il ricevitore è obbligato di osservare i capitoli speciali, che sono i seguenti:

1. Oltre al servizio di Ricevitoria provinciale per la riscossione dagli esattori comunali di tutte le imposte governative e sovrimposte provinciali, a norma della legge 20 aprile 1871, regolamenti relativi e capitoli normali approvati, l'assuntore della Ricevitoria dovrà fare l'ufficio di cassiere della provincia, salvo la esazione delle entrate proprie della provincia, arretrate e correnti, da farsi eseguire a cura della Deputazione provinciale a mezzo di uno speciale esattore, a norma e con le condizioni fissate nel deliberato del Consiglio provinciale del 26 marzo ultimo.

2. Su tutte le somme riscosse per la Ricevitoria provinciale sarà corrisposto l'aggio di venti centesimi per ogni cento lire esatte, mentre non sarà dovuto al ricevitore alcun aggio speciale pel servizio della Cassa provinciale.

3. Il ricevitore e cassiere provinciale anticipando, a richiesta della Deputazione provinciale, somme sui centesimi addizionali dovuti alla provincia per far fronte alle iscrizioni fatte nel bilancio 1882, riceverà un interesse annuo corrispondente allo sconto medio esatto nell'anno corrispondente dalla succursale del Banco di Napoli in Potenza.

IV. Le offerte per altra persona nominata devono essere accompagnate da regolare procura.

V. Le spese del contratto, della cauzione, o quelle eventuali di stampa e di inserzione stanno a carico del nominato.

VI. Il nominato all'atto della dichiarazione di accettazione della nomina di cui all'art. 7 del regolamento deve fornire il deposito di lire 134,093 40, previsto dall'art. 7 della legge, il quale corrisponde al due per cento della presunta riscossione annuale.

VII. Il deposito può farsi in danaro o in titoli del Debito Pubblico al portatore, al valore di lire 86 90 per ogni cinque lire di rendita, desunto dal listino di Borsa inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del giorno primo corrente, numero 153. I detti titoli debbono portare unite le cedole semestrali non ancora maturate.

Il deposito deve essere comprovato mediante la produzione di regolare quietanza della Cassa della provincia o della Tesoreria governativa.

VIII. Nei trenta giorni da quello in cui gli sarà notificata l'approvazione della nomina, il nominato, sotto pena di decadere immediatamente da ogni diritto di perdere il deposito dato a garanzia e di rispondere delle spese e dei danni, dovrà presentare nel preciso ammontare di lire 1,182,200 (lire un milione centottantaduemila duecento), la cauzione definitiva in beni stabili o in rendita pubblica italiana a termini e nei modi stabiliti dall'art. 17 della legge 20 aprile 1871 e dagli articoli 24 e 25 del regolamento approvato con Regio decreto 14 maggio 1882, n. 738 (Serie 3ª).

IX. Per tutte le altre condizioni non indicate in questo avviso sono visibili presso le segreterie dei comuni e nelle Agenzie distrettuali delle imposte, nelle ore di ufficio, le leggi, il regolamento, i decreti, i capitoli normali, non che i capitoli speciali che sono stati deliberati per l'esercizio di detta Ricevitoria.

Potenza, 5 luglio 1882.

Per la Deputazione provinciale
Il Reggente Prefetto Presidente: PAROLETTI.

3662

BANCA POPOLARE COOPERATIVA DI TRINITAPOLI

Il Consiglio d'amministrazione, nella tornata del 29 giugno p. p., aggiornava la convocazione ordinaria dell'assemblea generale dei soci pel dì 23 luglio corrente, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Approvazione del resoconto e bilancio dell'esercizio 1881;
2. Nomina della metà dei consiglieri d'amministrazione.
3. Nomina dei componenti il Comitato dei censori.

Sono invitati perciò tutti gli azionisti ad intervenire in assemblea nel detto giorno, alle ore 5 pomeridiane.

Trinitapoli, 1° luglio 1882.

Il Presidente: Cav. P. RUSSO.

3649

MUNICIPIO DI CORLEONE

Avviso di provvisorio deliberamento *dei lavori a farsi per rendere carreggiabili le vie interne di questa città, dietro San Leonardo e Santa Maria, giusta progetto dell'ingegnere signor Bavuso.*

Il sottoscritto fa pubblicamente noto che nello incanto oggi tenutosi pel conferimento dei sopraindicati lavori venne lo appalto provvisoriamente deliberato col ribasso del 13 per cento sul dato in perizia di lire 21,587 14, e che il tempo utile per presentare offerta di miglioramento, la quale non potrà essere inferiore del ventesimo sulla somma come sopra deliberata, scade al mezzodì del giorno 16 corrente.

Il deposito a farsi è stabilito in lire 1300, e le offerte debbono pure essere corredate dal certificato constatante la moralità dell'offerente, rilasciato dal sindaco del suo domicilio, e da quello di idoneità rilasciato da un ingegnere, e vidimato dall'autorità governativa.

Restano a carico del deliberatario tutte le spese d'asta, e quelle pure per sorveglianza e direzione, e queste ultime nella misura del 3 per cento sul dato di perizia.

Il capitolato è ostensibile nelle ore d'ufficio presso il sottoscritto, appo il quale saranno presentate le offerte del ventesimo.

Corleone, 1° luglio 1882.

Il Segretario comunale: VILLA.

3621

Cassa di Risparmio di Firenze.

La Cassa Centrale di Risparmi e Depositi di Firenze denunzia per la terza volta lo smarrimento di un libretto condizionato, emesso dalla già Cassa affiliata di 1ª classe in Empoli, segnato di num. 4, per la somma di lire 10,843 60, oggi residuato a lire 2998 06, sotto il nome di Adami cav. Elio.

Ove non si presenti alcuno a vantare diritti sopra il suddetto libretto sarà da ambedue le suddette Casse riconosciuto per legittimo creditore il denunziante.

Firenze, li 4 luglio 1882. 3614

AVVISO.

Ad istanza del signor ingegnere cavalier Vincenzo Martinucci, domiciliato in Roma, e per elezione nello studio del signor avv. Carlo Gallini, che lo rappresenta,

Io sottoscritto usciere del Tribunale civile e correzionale di Roma ho citato S. E. rev.ma monsignor Augusto Theodoli, quale maggiordomo di Sua Santità, o con qualunque altra qualifica, residente al palazzo Vaticano, a senso dell'art. 141 del Codice di procedura civile, dovendosi ritenere come ignoto domicilio, a comparire innanzi il Tribunale civile di Roma, nella sua residenza alla Chiesa Nuova, ex-convento dei Filippini, nella udienza del giorno trentuno luglio, seconda sezione, fissata con decreto dell'illustrissimo signor presidente Innocenti, per sentirsi condannare al pagamento di lire diecimila novecentottantotto e cent. 54, importo di undici anni e nove mesi di asseguo, dal 1° ottobre 1870 a tutto gennaio 1882, per il servizio di direttore delle guardie del fuoco, in Vaticano, più lire 4230, importo di mensualità per compenso di scrivani, ufficio, ecc., oltre alle mensualità che andranno a scadere fino alla cessazione definitiva della carica, mediante consegna del materiale e dell'archivio, condannarsi inoltre agli interessi legali da oggi sulla somma complessiva di L. 15,218 54 e scadenze successive, munendosi la sentenza di esecuzione provvisoria, non ostante appello, colla condanna a tutte le spese.

Roma, 4 luglio 1882.

3644 L'usciere COLOMBI CRISTOFORO.

AVVISO.

(2ª *pubblicazione*)

Coll'avviso 25 aprile 1881, pubblicato nel Foglio d'annunzi della provincia di Verona nei giorni 28 aprile e 29 maggio 1881, il sottoscritto rendeva noto lo smarrimento di un suo libretto di investita al portatore, rilasciato dalla civica Cassa risparmio di Verona sotto il num. 20878, in data 28 marzo 1879, al nome di Biondani Gaetano, con un 1° versamento di lire 150, e che in seguito a capitalizzazioni di interessi e ad ulteriori versamenti importava a tutto l'8 febbraio 1881 lire 1013 54, ed annunciando di averne chiesta la ammortizzazione, diffidava il detentore a presentarlo e depositarlo presso l'ufficio comunale di Verona.

Scorso inutilmente un anno dalla 2ª pubblicazione del detto avviso, il sottoscritto diffida nuovamente il detentore del suindicato libretto a presentarlo e depositarlo nell'ufficio comunale di Verona, avvertendo che scorsi sei mesi dalla 2ª pubblicazione del presente, potrà essergli rilasciato dalla Cassa risparmio un nuovo libretto in sostituzione di quello smarrito che si avrà per ammortizzato.

Il presente viene inserito nel Foglio di annunzi della provincia di Verona e nella *Gazzetta Ufficiale del Regno*, a sensi e per gli effetti dell'art. 34 dello statuto della Cassa risparmio di Verona, debitamente approvato.

Verona, 30 maggio 1882.

3052 PASSOLONGO OMOBONO.

CITTÀ DI TORINO

AVVISO

di seguita aggiudicazione e di scadenza di fatali.

Nell'incanto tenutosi oggi in questo palazzo, secondo l'avviso del ventidue giugno scorso, venne dal Municipio aggiudicata la impresa relativa alla costruzione di un nuovo piano in rialzo dell'isolato San Edmondo, sede dell'Istituto tecnico industriale e professionale, mediante il ribasso di lire 21 per cento sui relativi prezzi, per cui l'importo della medesima, calcolato ascendere a lire 110,000, si residuò a lire 86,900.

Il tempo utile (fatali) per presentare offerta di ribasso, non inferiore del ventesimo sul prezzo di aggiudicazione, scade alle ore 11 antimeridiane di martedì 11 luglio corrente.

I capitoli delle condizioni ed ogni altro titolo relativo sono visibili nel civico uffizio 2° (Contratti), nel quale sarà accettata l'offerta predetta.

Torino, dal Palazzo civico, addì 5 luglio 1882.

3666 *Il Segretario:* AVV. PICH.

AVVISO.

Nel giorno 26 luglio 1882, alle ore 10 antimeridiane, ed occorrendo un secondo e terzo esperimento nei giorni 31 luglio e 5 agosto 1882, alle ore 10 antimeridiane, avrà luogo nella Pretura di Guarcino l'asta del seguente immobile, posto nel comune di Trevi nel Lazio della provincia di Roma:

1. Terreno seminativo, in vocabolo Alboreto, di proprietà Speranza Pietro fu Carlo, estensione 13 71, sezione 5ª, parte 893[2, estimo lire 47 44, confinanti De Angelis Giuseppe e Barbone Francesco fu Giuseppe, valore, giusta il Codice di procedura civile, lire 294 60, deposito per adire all'asta lire 14 73.

La somma del deposito deve essere versata nella cancelleria della Pretura di Guarcino prima dell'apertura dell'asta.

Il deliberatario deve sborsare l'intero prezzo non più tardi di tre giorni dopo il deliberamento; non effettuando il pagamento l'immobile sarà posto nuovamente all'incanto a spese e rischio di lui.

Le spese d'asta e successive vanno tutte a carico del deliberatario, a mente dell'art. 40 del regolamento 25 agosto 1876, n. 3305.

Vico nel Lazio, 24 maggio 1882.

3643 *L'Esattore*: GIOVANNI GAMBA.

(2ª *pubblicazione*)

R. TRIBUNALE CIVILE E CORR. di Sanremo.

Dietro istanza di Anna Maria Rambaldi di Antonio, residente e domiciliata ad Ospedaletti, ammessa al beneficio del gratuito patrocinio con decreto della Commissione del 14 ottobre 1881, tendente a far dichiarare assente il proprio marito Giovanni Calcagni fu Ambrogio, nativo di Porto Ceresio, e già residente ad Ospedaletti, frazione del comune di Colla,

Il Tribunale, con suo provvedimento 3 dicembre 1881, ed in applicazione degli articoli 22, 23 Codice civile, e 794 di Procedura civile,

Ha ordinato anzitutto siano assunte informazioni, osservato il disposto dei due capoversi del citato articolo 23 Codice civile, delegando ad assumere tali informazioni il signor pretore di Sanremo.

Sanremo, 2 giugno 1882.

3039 AVV. G. CALVI patrocin. off.

R. Tribunale civile di Roma.

A richiesta di S. E. il procuratore generale della Corte dei conti,

Io sottoscritto usciere del suddetto Tribunale notifico al signor Bongi Alessandro, d'ignoti domicilio, residenza e dimora, l'atto della 3ª sezione della lodata Corte in data del 7 gennaio 1882, col quale si ordina che il ricorso del richiedente signor procuratore generale del 18 dicembre 1881 sia comunicato al suddetto signor Bongi, con facoltà a questi di prendere conoscenza dei documenti che lo corredano. A tale effetto i detti documenti si terranno ostensibili nella segreteria della Corte, per quindici giorni dalla seguita notificazione del detto atto, scorso il qual termine verrà provveduto a norma di legge.

Roma, 5 luglio 1882.

3632 L'usciere GARBARINO MICHELE.

AVVISO.

L'anno milleottocentottantadue, questo giorno 6 luglio 1882, ad istanza del Capitolo di Corneto Tarquinio, e per esso del camerlengo signor canonico D. Angelo Marsi, domiciliato elettivamente in Roma, via del Corso, n. 397, presso il signor avv. Teodolfo Franchi,

Io Colombi Cristoforo, usciere del Tribunale civile di Roma, ho col presente atto fatto come faccio precetto alla signora Soderini Annunziata, d'ignoti residenza, domicilio e dimora, a norma dell'articolo 141 Codice di procedura civile, di pagare all'istante Capitolo, e per esso al suo rappresentante, la somma di lire 281 86 (duecentottantuna e centesimi ottantasei) nel termine di giorni cinque da oggi decorrendi, in forza della sentenza del Tribunale civile di Roma, in data 16-19 agosto 1875 debitamente ad essa notificata, diffidandola che trascorso il detto termine senza effetto si procederà alla esecuzione mobiliare sopra gli oggetti mobili di sua proprietà ovunque posti ed esistenti.

3645 COLOMBI CRISTOFORO usciere.

AVVISO.

Io sottoscritto usciere, ad istanza di Paolo Corvisier, domiciliato presso il procuratore avv. Cesare Virili, via Crociferi, 20, p. 3°,

Ho notificato a Castelnuovo Giacomo, d'incogniti domicilio, residenza e dimora, la sentenza del Tribunale civile di Roma, sez. 2ª, del 21 ottobre 1881, colla quale veniva ordinata la vendita della sua vigna fuori la Porta del Popolo (via Flaminia), distinta in mappa ai numeri 156, 261, 262, 263, 266 sub. 1, 2, 3, 4, 5 e 6, 265, 952, 953, 954 e 955, confinanti la strada, Diomedi ed Eredi Costa. Con detta sentenza si stabiliscono le condizioni della vendita.

Roma, 4 luglio 1882.

3646 FILIPPO MERCATALI usciere.

R. TRIBUNALE CIVILE e CORREZ. di Viterbo.

Nota per aumento di sesto.

Il sottoscritto cancelliere reca a pubblica notizia:

Che nell'udienza di lunedì tre luglio corrente ebbe luogo avanti il Tribunale suddetto la vendita degli stabili sottodescritti, espropriati ad istanza di Molaioni Camillo, domiciliato a Roma, a danno di Poleggi Cecilia, di San Martino.

Descrizione degli stabili.

1. Casa di abitazione posta in San Martino, contrada Porta Maggiore, marcata col numero di mappa 1046 sub. 5, confinanti Cesarini Francesco fu Luigi, beni dotali di Onofri Maddalena, Paoletti Giuseppe, salvi ecc., aggiudicata al signor Speranza Antonio per lire 65.

2. Terreno seminativo, vignato, posto nel territorio di Viterbo, contrada Case Nuove, marcato coi numeri di mappa 973 e 821, della quantità superficiale di tavole 5 42, confinanti Moroni Luigi, Spolverini Francesco, Mattia Luigi ed Ortensio, Bastianelli Giovanni Battista, salvi ecc., deliberato al sig. Bianchi Valentino per lire 555.

3. Terreno posto ove sopra, contrada Pian di Vigna Vecchia, di qualità pascolivo, seminativo, vitato, olivato, della estensione di tavole 2 12, marcato coi numeri di mappa 874 e 1316, confinanti Poleggi Andrea, Poleggi Bernardino e Santini Tommaso, salvi ecc., aggiudicato al signor Grazini Giuseppe per lire 205;

Che era su detti prezzi di delibera è ammesso l'aumento del sesto;

Che tale aumento può farsi da chiunque, purchè abbia adempiuto alle prescrizioni di cui all'art. 680 Codice procedura civile, con dichiarazione da emettersi in questa cancelleria;

Che il termine utile per fare tale offerta scade il giorno 18 luglio corrente.

Viterbo, 5 luglio 1882.

Il cancelliere Bollini.

Per copia conforme al suo originale, e si rilascia per inserirsi nella *Gazzetta Ufficiale del Regno.*

Viterbo, 3 luglio 1882.

3637 Il canc. BOLLINI.

AVVISO.

(2ª *pubblicazione*)

Coll'avviso 25 aprile 1881, pubblicato nel Foglio d'annunzi della provincia di Verona nei giorni 28 aprile e 29 maggio 1881, il sottoscritto rendeva noto lo smarrimento di un suo libretto d'investita al portatore, rilasciato dalla civica Cassa di risparmio di Verona, sotto il n. 19311, in data 13 luglio 1878, al nome di Zamboni Marco, per lire 2000, sul quale nel 29 agosto successivo ne furono prelevate lire 1000, residuandone ancora investite altre lire 1000, oltre agli interessi, ed annunciando di averne chiesta l'ammortizzazione, diffidava il detentore a presentarlo e depositarlo presso l'ufficio comunale di Verona.

Scorso inutilmente un anno dalla 2ª pubblicazione del detto avviso, il sottoscritto diffida nuovamente il detentore del suindicato libretto a presentarlo e depositarlo nell'ufficio comunale di Verona, avvertendo che scorsi sei mesi dalla 2ª pubblicazione del presente, potrà essergli rilasciato dalla Cassa di risparmio un nuovo libretto in sostituzione di quello smarrito, che si avrà per ammortizzato.

Il presente viene inserito nel Foglio d'annunzi della provincia di Verona e nella *Gazzetta Ufficiale del Regno*, a sensi e per gli effetti dell'art. 34 dello statuto della Cassa di risparmio di Verona, debitamente approvato.

Verona, 30 maggio 1882.

3051 ZAMBONI MARCO.

CAMERANO NATALE, Gerente.

ROMA — Tip. EREDI BOTTA.